SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 28 dicembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537.

Interventi correttivi di finanza pubblica.

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).

93G0621-93G0622

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 539.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96.

93G0623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 settembre 1993, n. **540**.

Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, che regola gli orari ed i programi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;

Vista la legge 6 agosto 1991, n. 244, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, applicativo dell'art. 1-*bis* della legge 6 agosto 1991, n. 244;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984, disciplinante in via permanente i corsi speciali delle accademie;

Considerato che in ragione dei nuovi insegnamenti complementari introdotti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992 nei piani di studio delle accademie di belle arti si rende necessario procedere ad una coerente revisione dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 e ad una nuova regolamentazione degli esami;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 22 settembre 1992;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 2145 del 30 settembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico in corso all'atto di entrata in vigore del presente regolamento gli allievi delle accademie di belle arti, fermi restando gli esami annuali relativi alle materie fondamentali d'insegnamento previste dal regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, per essere ammessi agli esami di diploma dovrano aver superato almeno gli esami finali relativi.

a) a sette materie complementari, se iscritti al corso di pittura;

b) a otto materie complementari, se iscritti al corso di scultura;

c) a sei materie complementari, se iscritti al corso di decorazione;

d) a nove materie complementari, se iscritti al corso di scenografia.

2. Le votazioni relative alle materie di cui al regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 e alle materie complementari di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, vengono espressi in trentesimi dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativamente alle materie fondamentali e dell'art. 1, comma 3, allegato *B*, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, relativamente alle materie complementari.

Art. 2.

1. Sulla base della media dei voti conseguiti nel corso degli studi dall'allievo negli esami annuali relativi a ciascuna delle materie fondamentali di cui al citato regio decreto n. 1239/1924 e dei voti riportati negli esami relativi a ciascuna materia complementare il voto di ammissione all'esame di diploma è determinato in centodecimi.

2. Gli esami di diploma consistono nella valutazione da parte della commissione di tre opere artistiche realizzate dall'allievo in relazione al corso frequentato (pittura, scultura, decorazione o scenografia) e di una tesi di carattere teorico elaborata dall'allievo medesimo su un tema attinente ad una delle materie fondamentali o complementari superate. I temi delle opere artistiche e quello relativo alla tesi sono assegnati all'allievo dal collegio dei docenti del corso entro il trentesimo giorno dall'inizio del 4° anno.

3. La commissione di diploma è presieduta dal direttore dell'accademia o da un docente di ruolo da lui delegato ed è composta, a secondo del corso frequentato dall'allievo, dal docente di pittura, di scultura, di decorazione o di scenografia, nonché dal docente della materia sulla quale verte la tesi.

4. La commissione, valutate complessivamente le tre opere e la tesi presentate dall'allievo, può elevare fino a 10 punti il voto di ammissione già determinato in centodecimi ai sensi del primo comma. Il voto di diploma viene così ad essere espresso in centodecimi, tenuto anche conto della eventuale elevazione. Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione agli esami di diploma con una votazione superiore a 100 la commissione può attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode.

ALLEGATO C
(Art. 5 D.M. 30-9-1993)

Accademia di belle arti di ....

Prot. .... li ....

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica

che...,
nat... a .... (prov. di ....)
il ...., nella sessione dell'anno accademico ....
ha conseguito il diploma di...
con la votazione di .... corrispondente ai sensi del Regolamento
del .... alla votazione di ....
su 110 e lode.

Il presente certificato viene rilasciato, a richiesta dell'interessato, a tutti gli effetti di legge.

Il direttore dell'accademia *Il direttore amministrativo*

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

La legge 6 agosto 1991, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1991, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 6 giugno 1991, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991. L'art. 1-*bis* del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, aggiunto dalla legge di conversione, prevede, al comma 2, la ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari delle accademie di belle arti, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 aprile 1992, dispone, in attuazione dell'art. 1-*bis*, comma 2, del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, la ridefinizione didattica dei corsi speciali delle accademie di belle arti mediante la soppressione dei corsi predetti e l'introduzione di insegnamenti complementari nei piani di studio delle accademie medesime.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

— I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «Regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0617

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 ottobre 1993, n. **541**.

Regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso riservato al personale dell'opificio delle pietre dure di Firenze.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57, concernente l'istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze, che prevede l'indizione di un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, al fine dell'inquadramento, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro - VII qualifica funzionale - del personale appartenente alle ex qualifiche operaie, degli operatori tecnici ed altre dell'opificio delle pietre dure, che abbia esercitato l'insegnamento in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno 1991-92;

Visto il comma 2 del predetto articolo che prevede che le modalità del concorso vengano stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione di tali modalità onde poter bandire in tempi brevi il concorso di cui trattasi, al fine di consentire il funzionamento della Scuola di restauro istituita presso l'opificio delle pietre dure di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993, n. 87/93, sezione II n. 384/93;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso riservato di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

Art. 1.

1. Sarà indetto un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, per l'inquadramento nel profilo professionale di capo tecnico addetto alle specializzazioni del restauro o agli interventi tecnici di laboratorio elencati nel successivo art. 2 - VII qualifica funzionale - riservato al personale dell'opificio delle pietre dure di Firenze che abbia esercitato attività didattica negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.

Art. 2.

1. Al concorso potranno partecipare coloro i quali, rivestendo ex qualifiche operaie o di operatore tecnico o altre, abbiano esercitato l'insegnamento presso l'opificio delle pietre dure, a seguito di formale ordine di servizio, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.

2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

3. I settori di specializzazione del restauro o di intervento tecnico di laboratorio ai quali l'attività didattica rilevante ai fini dell'ammissione al concorso dovrà essere stata indirizzata sono i seguenti:

a) opere mobili di pittura;

b) pitture murarie e stucchi;

c) opere e manufatti lignei;

d) opere e manufatti lapidei;

e) opere e manufatti in commesso e musivi;

f) opere e manufatti metallici, armi antiche;

g) oreficeria e glittica;

h) disegni e stampe;

i) fotografia;

l) climatologia;

m) biologia.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, andranno presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La data di presentazione delle domande sarà stabilita dal timbro a data apposto su di esse dal predetto ufficio, mentre, per le domande che dovessero essere eventualmente spedite direttamente dagli aspiranti per via postale — nel qual caso la spedizione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda i candidati oltre alle proprie generalità dovranno dichiarare:

1) il profilo professionale di appartenenza;

2) la decorrenza dell'anzianità nel profilo professionale attualmente rivestito e nel servizio in genere;

3) l'ufficio da cui dipendono e, se diverso, l'ufficio presso il quale prestano servizio;

4) i periodi di insegnamento svolto in base a formale incarico presso l'opificio delle pietre dure di Firenze;

5) la materia sulla quale l'attività didattica si è svolta e, in correlazione a questa, la specializzazione o applicazione tecnica, tra quelle elencate nel precedente art. 2, per la quale intendono concorrere.

4. La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicare nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o del comandante del reparto per coloro che dovessero eventualmente prestare servizio militare.

5. Immediatamente dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso queste verranno inoltrate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, a cura dei capi degli uffici di cui al primo comma.

Art. 4.

1. La commissione giudicatrice sarà composta, secondo quanto previsto dagli articoli 8, lettera *d)*, e 61, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un presidente con qualifica di consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata e da due componenti, uno dei quali di sesso femminile, con qualifica di dirigente storico dell'arte. Le funzioni di segretario verranno svolte da un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale.

Art. 5.

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo disporrà complessivamente di 45 punti così ripartiti:

15 punti per i titoli;
30 punti per la prova pratica.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica.

2. La commissione esaminatrice determinerà i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio: fino a un massimo di punti 2;

b) attività didattica: fino a un massimo di punti 6;

c) qualificazione professionale: fino a un massimo di punti 3;

d) pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di punti 4.

3. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, con le modalità di cui al successivo art. 6.

4. Di detti titoli e della relativa documentazione dovrà essere redatto un elenco da allegare alla domanda di ammissione al concorso, unitamente alla documentazione stessa.

Art. 6.

1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5, le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate di:

a) documentazione relativa al titolo o ai titoli di studio posseduti: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificazione in carta semplice rilasciata dal direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze, dalla quale risultino i periodi di insegnamento svolti presso l'istituto, la materia dell'insegnamento e l'incarico in base al quale l'insegnamento è stato svolto;

c) documentazione attestante il possesso di diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle autorità che hanno conferito i diplomi ed organizzato i corsi;

d) pubblicazioni scientifiche in originale o fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

1. La prova pratica prevista dal bando avrà la durata di otto ore e verrà effettuata in base ai seguenti programmi, distinti per specializzazione del restauro o intervento tecnico di laboratorio:

1) *Opere mobili di pittura:* esame di un dipinto su supporto mobile ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione — proposte per interventi di restauro; ovvero esame di un dipinto su tela ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione — proposte di interventi di restauro inerenti alla sua rintelatura; ovvero esame di un dipinto su tavola ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione — proposte per interventi conservativi o di restauro inerenti al suo supporto ligneo.

2) *Pitture murarie:* esame di una pittura muraria ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione — proposte per interventi conservativi o di restauro.

3) *Opere e manufatti lignei:* esame di un manufatto ligneo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della sua struttura e del suo stato di conservazione; ovvero esame di una scultura lignea policroma ed elaborazione di un rapporto scritto sulla struttura, gli strati preparatori, la pellicola pittorica e il loro stato di conservazione, nonché sui metodi applicabili per l'analisi e l'identificazione dei materiali — proposte per interventi conservativi o di restauro.

4) *Opere e manufatti lapidei:* esame di un manufatto lapideo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla classe del materiale lapideo; morfologia dell'eventuale alterazione, ipotesi sulle cause di questa; proposte per interventi conservativi o di restauro.

5) *Opere e manufatti in commesso e musivi:* esame di un manufatto in commesso o musivo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla classe del materiale, morfologia dell'eventuale alterazione, ipotesi sulle cause di questa; proposte per interventi conservativi o di restauro.

6) *Opere e manufatti metallici, armi antiche:* esame di un campione di manufatti metallici o armi antiche ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della struttura dei manufatti metallici e del loro stato di conservazione e sui metodi applicabili per la loro analisi ed identificazione; proposte per interventi conservativi o di restauro.

7) *Oreficeria:* esame di un manufatto di oreficeria ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della struttura del manufatto e del suo stato di conservazione, i metodi applicabili per le analisi e l'identificazione dei materiali; proposte per interventi conservativi o di restauro.

8) *Disegni e stampe:* esame di un disegno o stampa nell'originale ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione e gli interventi conservativi o di restauro di cui il medesimo necessita nonché identificazione e descrizione delle tecniche esecutive dell'opera.

9) *Fotografia:* soluzioni di quesiti e/o esperimenti e applicazioni in uno o più dei seguenti campi:

1) materiali sensibili e loro caratteristiche;

2) tecniche di ripresa, sviluppo e stampa;

3) apparecchiature e strumentazioni optoelettroniche;

4) apparecchi di misura nel capo specifico;

5) riprese fotografiche speciali in ultravioletto e infrarosso.

10) *Climatologia:* soluzione di quesiti e/o esperimenti ed applicazioni pratiche sui seguenti argomenti: progetti di rilevamento microclimatico in ambienti confinati; analisi delle condizioni microclimatiche di un ambiente dato e formulazione di proposte per il miglioramento microclimatico dello stato attuale; fondamentali principi della conservazione preventiva in relazione ai materiali costituenti l'opera d'arte; uso della strumentazione atta ai rilevamenti ed alle analisi di cui sopra.

11) *Biologia:* soluzioni di quesiti e/o esperimenti ed applicazioni pratiche sui seguenti argomenti: agenti di deterioramento biologico dei materiali e fattori che favoriscono lo sviluppo di tali agenti. Criteri da adottare per la disinfezione e disinfestazione. Tecniche microscopiche e culturali per l'isolamento, l'identificazione e il mantenimento dei microrganismi. Tecniche per saggiare la resistenza dei materiali agli insetti e ai microrganismi.

2. Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30.

3. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nella prova pratica.

Art. 8.

1. La prova pratica si terrà presso i locali dell'opificio delle pietre dure in Firenze.

2. I candidati riceveranno, con un preavviso non inferiore a venti giorni, la comunicazione della data in cui la prova stessa avrà luogo.

3. Non possono essere ammessi a sostenere la prova pratica i candidati privi di uno dei documenti di riconoscimento non scaduti di validità, tassativamente di seguito indicati:

a) tessera postale;

b) patente automobilistica;

c) passaporto;

d) carta d'identità;

e) porto d'armi;

f) tessera modello AT rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

g) tessera militare con fotografia;

h) foto su carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza.

Art. 9.

1. La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

2. La graduatoria dei vincitori dovrà essere compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.

3. A tal fine i candidati che avranno superato la prova pratica dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - entro il termine perentorio di giorni quindici da quello successivo al giorno in cui avranno effettuato la prova stessa, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.

4. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale e con lo stesso decreto, immediatamente esecutivo, verranno dichiarati i vincitori del concorso, per i quali sarà contestualmente deliberata la nomina in prova, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico addetto ad una delle specializzazioni del restauro o ad uno degli interventi tecnici di laboratorio in precedenza citati - VII qualifica funzionale - con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, entro il primo mese di servizio.

5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

6. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di tale avviso decorrerà il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

1. I concorrenti dichiarati vincitori e nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico di VII qualifica funzionale con la denominazione derivante dal settore di specializzazione del restauro o da quello dell'intervento tecnico di laboratorio cui saranno addetti verranno invitati ad assumere servizio nelle nuove funzioni presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: RONCHEY

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1993
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 57/1992 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986.

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 8 e 61 del citato D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 8 *(Selezione del personale)*. — 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento:

b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità, pur se di amministrazioni ed enti diversi;

c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione».

«Art. 61 *(Pari opportunità)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano a donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera *d)* dell'articolo 8;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

93G0620

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Cavagrande».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 30 ottobre 1992 con la quale la società Etna Cavagrande S.p.a., con sede in Riposto, corso Italia n. 206, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Cavagrande» sgorgante nella concessione mineraria «Etna Cavagrande» ricadente nel territorio dei comuni di S. Alfio e Milo (Catania);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della quarta sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 9 dicembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

93A7274

DECRETO 16 dicembre 1993.

Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede l'emanazione di un apposito decreto per l'indicazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali specificato nello stesso articolo;

Visto l'articolo 223, commi 1 e 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, concernente i limiti massimi di cariche microbiche nelle sostanze alimentari e nelle bevande, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 18 dicembre 1978;

Considerato che, per quanto riguarda gli alimenti non confezionati possono ritenersi, fra gli altri, deteriorabili i prodotti alimentari, non sottoposti a processi di stabilizzazione, costituiti in parte o in tutto da latte e derivati del latte, da prodotti di uovo, carni, pesce, molluschi e crostacei edibili, nonché da prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati e non;

Considerato che la deteriorabilità di altri prodotti alimentari sfusi diversi da quelli citati, non sottoposti a processi di stabilizzazione dipende, in particolare, dalla concentrazione idrogenionica (pH) e dall'attività dell'acqua (aW), proprietà che possono essere determinate con rapidità mediante idonea strumentazione;

Ritenuto di provvedere all'emanazione delle disposizioni necessarie per assicurare l'univoca identificazione delle sostanze alimentari deteriorabili, al fine di assicurare la corretta effettuazione dei controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili nonché per coordinare con il presente provvedimento le norme recate dalla citata ordinanza ministeriale in data 11 ottobre 1978;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità in data 13 luglio 1992 e 8 luglio 1993;

Vista la comunicazione effettuata in data 21 luglio 1993 alla Commissione CEE in adempienza alle prescrizioni della direttiva 83/189/CEE del 18 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del 22 marzo 1988, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la comunicazione della Commissione CEE in data 22 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini degli accertamenti analitici di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono:

a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura «da consumarsi entro ...» ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino pertanto le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;

oppure

2) aW superiore a 0,91;

oppure

3) pH uguale o superiore a 4,5;

c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da:

1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;

2) derivati del latte quali:

crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito nella legge 11 giugno 1986, n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati;

3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche;

4) prodotti della pesca freschi, nonché alimenti compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;

5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;

6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;

7) paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilità di qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio tenendo conto del fatto che sono considerati non deteriorabili gli alimenti non preconfezionati né sottoposti a trattamento conservativo idoneo ad ottenerne una conservazione per periodi non inferiori a tre mesi che presentino:

a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o

b) aW uguale o inferiore a 0,85.

3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo al momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura, ove non diversamente previsto da norme vigenti, non puperiore a + 4 °C e non inferiore a 0 °C. I prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a - 15 °C e quelli surgelati a - 18 °C.

4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il mantenimento della temperatura entro i valori indicati al comma 2.

Art. 2.

1. Per i prodotti alimentari deteriorabili di cui all'art. 1, comma 1, non essendo possibile effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il campione prelevato ai fini del controllo microbiologico va ripartito dalla persona incaricata del prelievo in quattro aliquote, ciascuna delle quali in quantità congrua per l'espletamento delle analisi da effettuare. Una delle quattro aliquote, conservate con l'osservanza delle prescrizioni previste all'art. 1, comma 3, viene consegnata dal prelevatore al detentore del prodotto alimentare unitamente al verbale di prelevamento, mentre le altre tre aliquote vengono consegnate ai laboratori competenti per territorio per l'effettuazione, su una prima aliquota, degli accertamenti analitici e per la ripetizione, su una seconda aliquota, delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi. L'ultima aliquota, infine, resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.

2. Per i prodotti alimentari di cui all'art. 1, per i quali l'accertamento della deteriorabilità viene effettuata in laboratorio e per i quali, in caso di conferma del carattere di deteriorabilità, non sarebbe possibile effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il campione prelevato viene ripartito dalla persona incaricata del prelievo in cinque aliquote, ciascuna delle quali in quantità congrua per l'espletamento delle analisi da effettuare; una delle cinque aliquote conservata con l'osservanza delle prescrizioni previste all'art. 1, comma 3, viene consegnata dal prelevatore al detentore del prodotto alimentare unitamente al verbale di prelevamento, nel quale va precisato che potrebbe trattarsi di alimento deteriorabile, mentre le altre quattro aliquote vengono consegnate al laboratorio dell'unità sanitaria locale competente per territorio per l'accertamento, in via preliminare, su un'aliquota, della deteriorabilità mediante misurazione della concentrazione idrogenionica (pH) e dell'acqua libera (aW). Delle tre restanti aliquote, una viene utilizzata per gli accertamenti analitici, una per la ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi e l'ultima resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.

3. Nel caso di non conformità dei prodotti alimentari di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 2 per i quali sia stata accertata la deteriorabilità, il laboratorio competente procede, ai sensi dell'art. 223, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e per gli effetti di cui al comma 3 dello stesso art. 223, comunicando all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo dell'effettuazione dell'analisi, limitatamente ai parametri non conformi, in modo che il medesimo o persona di sua fiducia appositamente designata, possa presenziare all'analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

4. Il laboratorio competente per l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, è tenuto a conferire la massima priorità all'effettuazione delle analisi e delle eventuali ripetizioni nei casi di non conformità; le analisi in questione devono essere, in ogni caso, effettuate entro un periodo di tempo commisurato alle caratteristiche di deteriorabilità del prodotto in esame.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono, limitatamente ai prodotti deteriorabili, quelle contenute nell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 che continuano ad applicarsi ai prodotti non deteriorabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A7258

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 1993.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della D.G.P.C. e S.A. nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;

Vista la norma UNI-VVF 9723, concernente la resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - prove e criteri di classificazione;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura ai fini della prevenzione incendi;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione

La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723.

Il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9723.

Art. 2.

Utilizzazione

Le porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, quinto comma, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3.

Definizioni

a) Per «omologazione» si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, è certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed è emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

b) Per «laboratorio» si intende il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

c) Per «certificato di prova» si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto ad esame.

d) Per «produttore» si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

e) Per «dichiarazione» di conformità si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del Marchio di conformità di cui all'art. 3.6.

f) Per «marchio di conformità» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al punto 16 della norma UNI 9723 e riportante altresì gli estremi dell'atto di omologazione.

g) Per «prototipo omologato» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

il produttore inoltra al Laboratorio la domanda corredata della documentazione tecnica occorrente;

verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il Laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;

l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del Laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;

decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il Laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata del certificato di prova.

Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.

Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

3. Invio della documentazione.

Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Commercializzazione CEE

Le porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine, per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che provvederà al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6.

Obblighi e responsabilità per il produttore

Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti, sotto la personale responsabilità civile e penale:

garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;

apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7.

Controlli

Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.

Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi, ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8.

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:

viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato;

il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 6 o 7.

L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati.

2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno essere utilizzati anche i certificati emessi da laboratori autorizzati, in conformità alla norma UNI-CNVVF 9723 dal 1° gennaio 1990 alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A7252

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici del registro nel giorno 24 settembre 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalla Dirstat;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 24 SETTEMBRE 1993

Regione Emilia-Romagna
ufficio del registro di Cento;
ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

Regione Veneto:
ufficio del registro di Feltre;
ufficio del registro di Montebelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7253

DECRETO 17 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Foggia con nota del 18 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 9 e 10 dicembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Foggia per l'avvio della nuova procedura automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 9 e 10 dicembre 1993 la mancata riscossione della imposta erariale di trascizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il direttore generale: ROSAS

93A7254

DECRETO 17 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Torino, con nota del 15 novembre 1993, ha segnalato in data 8 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, in data 8 ottobre 1993 la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il direttore generale ROXAS

93A7255

DECRETO 17 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con nota del 6 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 4 e 5 novembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Brescia per l'avvio delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 4 e 5 novembre 1993 la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7256

DECRETO 17 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro nei giorni 6 e 7 ottobre 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero regionale, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 6 OTTOBRE 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Crotone.

Regione Liguria:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Savona;

ufficio del registro di La Spezia;

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona;

ufficio del registro di Sarzana;

ufficio del registro successioni di Genova.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina;

ufficio del registro di Anzio;

ufficio del registro di Civitavecchia.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Montevarchi;

ufficio del registro di Pistoia;

ufficio del registro di Grosseto;

ufficio del registro di Viareggio;

ufficio del registro di Orbetello;

ufficio del registro di Massa Marittima;

ufficio del registro di Livorno;

ufficio del registro di Portoferraio;

ufficio del registro di Montepulciano;

ufficio del registro di Lucca;

ufficio imposta sul valore aggiunto di Lucca;

ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;

ufficio del registro affitti bollo e demanio di Firenze.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ferrara;

ufficio del registro di Forlì;

ufficio imposta sul valore aggiunto di Forlì;

ufficio del registro di Cesena;

ufficio del registro di Rimini;

ufficio del registro di Ravenna;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna.

IN DATA 7 OTTOBRE 1993

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Giulianova.

Regione Campania:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli I.

Regione Sardegna:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7257

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 ottobre 1993.

Nomina degli esperti del comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 5, comma 6, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, artigianato) del Senato, rispettivamente del 2 dicembre e del 29 ottobre 1992;

Viste le designazioni da parte del Ministero dell'industria;

Considerata la necessità di procedere alla nomina degli esperti nel comitato consultivo;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, si avvale della consulenza tecnica dei seguenti esperti:

ing. Alfonso Spatola, esperto in tecnologia missilistica nell'ambito della non proliferazione in tale settore;

ing. Giulio De Martino, esperto in alta tecnologia nell'ambito delle intese Cocom e del controllo strategico comunitario;

ing. Ugo Cavuoto, esperto in tecnologia nucleare nell'ambito della non proliferazione in tale settore;

dott. Angelo Bellini, esperto chimico-biologico nell'ambito della non proliferazione in tale settore.

Il presente atto viene inviato, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro del commercio con l'estero
BARATTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A7251

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma

dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di dieci anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 100,95 per cento;

tasso d'interesse della prima cedola: 4,50 per cento;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2003.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 22 giugno 1994, è pari al 4,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 22 giugno e pagabili il 22 dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 22 dicembre e pagabili il 22 giugno successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 22 giugno e al 22 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 22 giugno 1994 e l'ultima il 22 dicembre 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556/1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 22 dicembre 2003.

Art. 7.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da venti cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N 483» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2003» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione, per il richiamo delle occorrenti norme di legge per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2003» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2003» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso; solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo sull'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7275

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: sette anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 100,75 per cento;

tasso d'interesse della prima cedola: 4,50 per cento;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2000.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 22 giugno 1994, è pari al 4,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 22 giugno e pagabili il 22 dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 22 dicembre e pagabili il 22 giugno successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 22 giugno e al 22 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 22 giugno 1994 e l'ultima il 22 dicembre 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 22 dicembre 2000.

Art. 7.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 483» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2: l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 22 DICEMBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli: il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigrana è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo sull'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7276

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, triennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali della durata di tre anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: tre anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 101 per cento;

tasso d'interesse: 8,50% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 22 dicembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma, verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro trenta giorni dalla data del versamento indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1996, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7277

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, quinquennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali della durata di cinque anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 100,65 per cento;

tasso d'interesse: 8,50% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 22 dicembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro trenta giorni dalla data del versamento indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7278

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, decennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, della durata di dieci anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 99,05 per cento;

tasso d'interesse: 8,50% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2003.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 22 dicembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro trenta giorni dalla data del versamento indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7279

DECRETO 21 dicembre 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, trentennali, con godimento 22 dicembre 1993, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:

l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

l'art. 3, con cui si dispone:

a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi;

b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato;

c) che il netto ricavo dell'emissione è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, della durata di trenta anni, per l'importo di lire 6.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 6.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: trenta anni;

godimento: 22 dicembre 1993;

prezzo d'emissione: 92,50 per cento;

tasso d'interesse: 8,50% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2023.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 22 dicembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emetterà, il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio

dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi con valuta stesso giorno.

Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verrà dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito «conto transitorio», a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro trenta giorni dalla data del versamento indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7280

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1993.

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 16/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana e successive modifiche ed integrazioni e il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 con il quale è stata affidata ai Comitati provinciali prezzi l'ultima applicazione alla metodologia citata;

Visti i precedenti provvedimenti in materia di tariffe del gas;

Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991 in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991;

Visto il provvedimento n. 34 del 18 dicembre 1991 relativo alla «Nuova regolamentazione tariffaria delle aziende di pubblici servizi»;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498 ed il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: che nel disciplinare, tra l'altro, l'esercizio dei servizi pubblici, dettano norme in materia tariffaria;

Visto l'accordo del 4 marzo 1992 tra la SNAM e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) con cui vengono fissate, tra l'altro, le nuove condizioni di applicazione della componente quota fissa del prezzo del metano;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe nonché prevedere criteri per un loro adeguamento periodico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

i criteri che devono essere eseguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas.

1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst).

Ad ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N), del grado di sviluppo raggiunto (K = consumo specifico in Mcal/UT/anno) e del tipo di gas distribuito, compete un definito costo standard che rappresenta il costo medio di distribuzione del gas.

Il prezzo medio di ricavo. correlato al costo standard, viene espresso in L Mcal.

Il costo standard, seguendo i criteri dettati nei successivi paragrafi, è calcolato come somma delle seguenti due componenti: materia prima (Qm) e costo di distribuzione (Cd).

Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascun esercizio, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente, per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Per le aziende che distribuiscono metano tal quale, il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente (escluse le forniture industriali con consumi superiori a 200 000 metri cubi/anno e le forniture a strutture ospedaliere con consumi superiori a 300.000 metri cubi anno) si ottiene.

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9.2 Mcal/mc standard, qualora il potere calorifero medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente non abbia superato il 5% del potere calorifico di riferimento,

moltiplicando i metri cubi venduti per il valore effettivo del potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente negli altri casi.

I comitati provinciali prezzi verificheranno che per tutti gli esercizi lo strumento concessivo preveda un monitoraggio del potere calorifico superiore del gas distribuito e che a tali adempimenti ed ai risultati ottenuti sia data pubblicità con i mezzi più idonei.

Le forniture industriali ed ospedaliere con consumi superiori ai limiti di cui sopra, devono essere documentate con l'indicazione di:

nome e indirizzo dell'utente;

quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno.

Per tutte le distribuzioni, il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare è pari a 3.400 Mcal/ut/anno.

Nel caso in cui la stessa azienda o consorzio o esercizio o società serva più comuni ubicati nella stessa regione o in province limitrofe appartenenti ad altre regioni, si potrà, ove le situazioni locali lo consentano, procedere al calcolo di un unico costo standard nonché di un'unica proposta di struttura tariffaria afferente al complesso dei comuni interessati (bacino tariffario).

In ogni caso le operazioni di accorpamento o di scorporo dei comuni dai bacini tariffari non debbono determinare nel complesso aumenti per gli utenti rispetto alle situazioni. preesistenti, pertanto dovranno risultare neutre.

a) Materia prima (Qm).

La componente di costo «materia prima» (Qm) si calcola utilizzando le seguenti formule che sono diverse in funzione delle differenti materie prime impiegate:

a.1) Metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato:

$$Qm\ (L/Mcal) = \frac{cm + iqf}{9{,}2 \times cnc}$$

dove:

cm = quota proporzionale del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici come stabilito dai contratti di fornitura validi su scala nazionale (vedi successivo punto 5.1.1);

iqf = incidenza forfettizzata della quota fissa del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici come stabilito dai contratti di fornitura validi su scala nazionale (vedi successivo punto 5.1.1);

9,2 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15 °C e 760 mm di Hg del gas naturale acquistato, in Mcal/mc st ·

cnc = coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato e che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988.

a.2) Gas liquido (GPL) distribuito allo stato tal quale o miscelato, metano trasportato con carri bombolai distribuito tal quale o miscelato, altri combustibili gassosi:

$$Qm\ (L/Mcal) = \frac{c'm}{pcm \times cnc}$$

dove:

c'm = costo della materia prima utilizzata in L/Kg per il GPL e L/mc per il metano (vedi successivi punti 5.1.1, 5.1.2);

pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986;

cnc = (vedi punto *a*.1).

a.3) Gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, etc.) prodotto e distribuito dall'esercizio gas;

Qm è la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata secondo la seguente espressione:

$$Qm\ (L/Mcal) = w \times \frac{cm + iqf}{9.2 \times cnc \times r} + w' \times \frac{c'm}{pcm \times cnc \times r}$$

dove:

w e w sono le incidenze definite dal provvedimento CIP n. 37/1986;

cm = come sopra (vedi punto *a*.1);

iqf = come sopra (vedi punto *a*.1);

c m = costo della singola materia prima utilizzata (vedi punto *a*.2); per le altre materie prime valgono le disposizioni di cui al punto 5.1.2;

r = rendimento di trasformazione che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986;

pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986;

cnc = come sopra (vedi punto *a*.1).

b) Costo di distribuzione (Cd).

Il costo di distribuzione è la somma della componente gestione (Qg) e di quella investimenti (Qi).

b.1) Gestione (Qg).

Questa componente (Qg) che comprende i costi di gestione (personale, di esercizio, generali, etc.), si calcola:

$$Qg\ (L/Mcal) = Qgprec \times (1 + (I - cp))$$

dove:

Qgprec = valore della quota gestione riconosciuto nella revisione tariffaria precedente.

Nel caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da comuni in passato appartenenti a bacini diversi, il valore di Qgprec è rappresentato dalla media ponderata dei vari valori. La ponderazione deve essere effettuata utilizzando le vendite dell'anno solare precedente (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3);

I = coefficiente che tiene conto della evoluzione dell'inflazione nel periodo successivo all'ultima revisione tariffaria (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3);

cp = coefficiente di produttività (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3).

b.2) Investimenti (Qi).

Questa componente (Qi), relativa all'attività di investimento, si calcola:

$$Qi\ (L/Mcal) = \frac{i \times Is \times A}{K}$$

dove:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi, di un equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti e capitale investito, degli oneri finanziari e di una equa remunerazione del capitale (vedi successivo punto 5.1.4);

Is = investimento standard di riferimento (vedi successivo punto 5.1.4);

A = coefficiente che modula questa componente in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo triennio e che assume i seguenti valori:

A	=	0,6	1,0	1,6
Ip	=	$\leq$ 2%	4%	$\geq$ 10%

(per valori intermedi si procederà per interpolazione)

dove:

Ip = rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo triennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo triennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard Is.

I valori degli investimenti da utilizzare sono quelli attinenti all'attività di sviluppo e potenziamento del servizio, all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas, al risparmio energetico, agli investimenti relativi alla trasformazione a gas naturale. Gli investimenti da utilizzare nei conteggi devono essere assunti al netto di ogni contributo incassato delle aziende da parte di utenti, enti locali, enti nazionali o comunitari, ed al netto degli investimenti afferenti eventuali forniture che non concorrono alla determinazione del grado di sviluppo (K) definito al punto 1.

Nel caso di «gestioni per conto» gli investimenti lordi da considerare sono dati dall'insieme degli investimenti realizzati sul territorio sia dal comune che dal gestore.

c) Limite massimo riconoscibile al costo di distribuzione.

Nel caso in cui il costo di distribuzione come sopra calcolato, sia superiore al costo di distribuzione precedente, Cdprec, aumentato di 2,72 L/Mcal, il costo di distribuzione riconosciuto nella presente revisione è:

$$Cd\ (L/Mcal) = Cdprec + 2{,}72$$

dove:

Cdprec è il costo di distribuzione della revisione tariffaria precedente.

d) Bacino tariffario.

Nel caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da comuni in passato appartenenti a bacini diversi, i valori di Qgprec e Cdprec sono rappresentati dalla media ponderata dei vari valori. Le ponderazioni sono effettuate utilizzando le vendite dell'anno solare precedente (vedi punti 5.1.3 e 5.1.5).

2) QUOTE FISSE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Il costo standard o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa ed in una quota proporzionale al consumo.

La quota fissa assume i seguenti valori:

L. 36.000 all'anno, pari a L. 3.000 al mese, per gli utenti che utilizzano il gas per cottura ed acqua calda;

L. 60.000 all'anno, pari a L. 5.000 al mese, per gli utenti di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

L/Mcal 4,50 per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati.

L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa viene calcolato, per le prime due tipologie di utenza, tenendo conto della ripartizione degli utenti per utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente e, per le altre utenze, tenendo conto delle vendite effettuate per tale utilizzo nell'anno solare precedente.

Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa, si ottiene un prezzo medio residuo che verrà utilizzato per la modulazione dei diversi livelli tariffari, sulla base della ripartizione percentuale per tariffa delle vendite consuntivate nell'anno precedente.

Le tariffe strutturate, ove possibile, su livelli di valore decrescente, sono articolate come segue:

T1 = per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (vedi successivo punto 5.1.6);

T2 = per uso di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);

T3 = per altri usi, da articolarsi su 2 o più livelli di prezzo, di valore decrescente, da applicarsi a volumi progressivi di consumo.

In nessun caso, le tariffe potranno essere inferiori al valore di (Qm).

3) NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI.

3.1) *Trasformazione di esercizi da gas manifatturato o miscelato a metano tal quale.*

Nei piccoli e medi centri (con meno di 100.000 utenti) nei quali la trasformazione del servizio avverrà entro un anno, verrà mantenuta sino a trasformazione avvenuta, la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito, per passare alla tariffa corrispondente al nuovo tipo di gas, calcolata come sotto specificato, appena ultimata la trasformazione.

Nei centri maggiori nei quali la trasformazione del servizio richiederà diversi anni, o nei casi di cui al punto precedente non ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a metano, le tariffe proprie del nuovo tipo di distribuzione, calcolate come sotto specificato, mentre agli altri utenti verranno applicate le tariffe proprie della situazione distributiva precedente.

In entrambi i casi il costo standard di competenza sarà così calcolato:

per la componente quota materia prima considerando, per ciascuna delle due distribuzioni, i costi propri delle materie prime utilizzate;

per la quota gestione considerando:

per la distribuzione di gas manifatturato o miscelato, quanto previsto al precedente punto 1.*b*.1;

per la distribuzione di metano tal quale quanto previsto al precedente punto 1.*b*.1, assumendo il coefficiente di produttività «cp» pari a 0 e moltiplicando il valore di Qgprec così ottenuto per il fattore correttivo Ck1 pari a:

$$Ck1 = \frac{Kp}{K} \text{ (Ck1 non può assumere valori maggiori a 1)}$$

dove:

Kp = grado di sviluppo utilizzato nella precedente revisione tariffaria (vedi successivo punto 5.1.3);

K = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1;

per la quota investimenti considerando, nel calcolo del coefficiente A (uguale in entrambe le distribuzioni) i dati di investimenti ed utenti complessivi delle due distribuzioni.

3.2) *Nuovi esercizi.*

Le nuove reti gestite da una azienda o consorzio o esercizio o società che già svolge l'attività in comuni della stessa regione o in province limitrofe, vengono accorpate, ove le condizioni locali lo consentano, al bacino tariffario esistente e ne assumono le tariffe.

Per le nuove reti non accorpabili in un bacino tariffario preesistente, il costo standard viene determinato usando i seguenti valori:

Qg = vedi successivo punto 5.1.3;

K = 9.900 per gli esercizi siti nel nord Italia;

K = 5.400 per gli esercizi siti nel centro-sud Italia;

N = valore uguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire;

A = proprio in funzione dell'investimento annuo medio specifico netto dell'ultimo triennio utilizzando il valore N sopra indicato.

Detta metodologia verrà seguita per i primi ventiquattro mesi dall'inizio dell'erogazione del servizio. Trascorso tale termine, il costo standard dovrà essere calcolato secondo quanto disposto al successivo punto 3.3.

3.3) *Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento.*

Per gli esercizi che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno concluso il periodo di avviamento — trascorsi cioè ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio — (vedi successivo punto 5.1.3), il costo standard viene calcolato come previsto nel precedente punto 1, considerando che il valore di Qgprec deve essere moltiplicato per il fattore correttivo Ck2 pari a:

$$Ck2 = \frac{Ka}{K} \text{ (Ck2 non può assumere valori maggiori a 1)}$$

dove:

Ka = grado di sviluppo utilizzato nel periodo di avviamento;

K = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1.

Gli esercizi che concluderanno il periodo di avviamento (trascorsi cioè ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio) in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento dovranno ricalcolare il proprio costo standard secondo la procedura descritta nel presente paragrafo.

I nuovi livelli tariffari conseguenti avranno decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di fine avviamento.

4) DISPOSIZIONI GENERALI.

Le predette disposizioni per il cacolo del costo standard hanno validità per questa prima applicazione. Per le successive applicazioni dovranno essere confermate da apposito provvedimento del CIP.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le aziende distributrici trasmetteranno al Comitato provinciale prezzi competente i valori numerici per il calcolo del costo standard, nonché i valori aggiornati delle tariffe.

Contemporaneamente gli stessi elementi devono essere trasmessi dalle aziende distributrici al CIP per conoscenza.

Per quanto riguarda i bacini tariffari definiti al punto 1, è competente a verificare la struttura tariffaria dell'intero bacino il Comitato provinciale prezzi nel cui territorio ricade il maggior numero di utenti.

Il Comitato provinciale prezzi:

verifica il calcolo del costo standard e che la struttura tariffaria indicata dall'azienda non comporti un ricavo medio superiore al costo standard stesso avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda;

comunica le eventuali proprie osservazioni all'azienda distributrice entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte dell'azienda stessa. Qualora il comitato provinciale prezzi abbia ritenuto opportuno richiedere all'azienda distributrice informazioni aggiuntive rispetto a quelle inizialmente presentate, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla data di comunicazione delle dette informazioni aggiuntive;

autorizza le tariffe di norma entro trenta giorni dalla data della richiesta;

provvede alla pubblicazione dei valori aggiornati delle tariffe nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali della provincia interessata.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai Comitati provinciali prezzi in attuazione delle sopra citate disposizioni avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla data del 1° luglio di ogni anno viene trasferito su tutte le tariffe dei gas provenienti da metano, escluse quelle da carro bombolaio, l'adeguamento della quota forfettizzata (iqf) del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici calcolato secondo il criterio previsto nell'attuale contratto di fornitura valido su scala nazionale.

A tal fine le imprese che erogano metano alle aziende distributrici provvedono, entro il 1° giugno di ogni anno, a comunicare alla segreteria del CIP e alle aziende distributrici l'entità della variazione della componente che avrà applicazione dal 1° luglio. Le aziende distributrici devono notificare alla segreteria del CIP i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alle variazioni del prezzo del metano di cui sopra, entro dieci giorni dalla loro decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici segnalano i valori aggiornati dalle tariffe ai Comitati provinciali prezzi che provvedono alla loro pubblicazione.

Le imprese erogatrici provvedono inoltre a dare adeguata pubblicizzazione delle variazioni tariffarie attraverso idonei strumenti di informazione.

Nel caso di materie prime diverse dal metano da metanodotto, l'aggiornamento della quota materia prima avverrà secondo la procedura di seguito descritta.

In corso d'anno, in caso di variazione (positiva o negativa) del solo costo della materia prima, le aziende presenteranno al competente C.P.P., per la necessaria approvazione, il nuovo valore della quota materia prima. Ciò avverrà bimestralmente (1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre) secondo quanto previsto al successivo punto 5.1.2.

Le tariffe di vendita varieranno, con la stessa decorrenza e nella stessa entità (L/Mcal), e solo nel caso in cui la variazione sia superiore al limite di franchigia pari a ± 1 L/Mcal.

Contemporaneamente gli stessi elementi devono essere trasmessi alle aziende distributrici al CIP per conoscenza.

5) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I valori numerici da utilizzare nel calcolo del costo standard sono i seguenti:

5.1) *Quota materie prime.*

5.1.1) Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio:

a) il valore di cm è differenziato in funzione del grado di sviluppo (K) e viene ottenuto per interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima e alla seconda cifra decimale rispettivamente per importi espressi in L/mc o in L/Mcal, dei seguenti valori:

K (Mcal/ut/anno)	Quota proporzionale per metano a 9,2 Mcal/mc standard (L/mc)	(L/Mcal)
= 4.250	119,4	12,98
5.750	188,3	20,47
9.500	248,1	26,97
= 19.000	255,6	27,78

Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 165,3 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc st., pari a 17,97 L/Mcal; per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 119,4 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc st., pari a 12,98 L/Mcal;

b) il valore di iqf è pari a 50,2 (L/mc).

5.1.2) *Altre materie prime.*

I Comitati provinciali prezzi terranno conto dei costi franco officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento ai prezzi ufficiali aggiornati, considerati gli oneri propri connessi alla resa a destinazione dei singoli prodotti e, in assenza dei prezzi ufficiali, ai costi documentati. Gli oneri relativi alla resa franco officina gas sono aggiornati con cadenza annuale.

5.1.3) *Quota gestione.*

Esercizi a regime

Il valore di Qgprec è dato dalla seguente formula:

$$Qgprec = GEST24/88 + 0,55 \times FORF90/91$$

dove:

GEST24/88 = sommatoria, in L/Mcal, della quota personale (Qp), spese di esercizio (Qe) e spese generali (Qg) riconosciute all'esercizio in applicazione del provvedimento CIP n. 24/88;

FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 × provv. 19/91

dove:

provv. 7/90 = aumento, in L/Mcal, riconosciuto all'esercizio secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 7/90;

provv. 37/90 = 0,49 L/Mcal (secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 37/90);

provv. 19/91 = variazione tariffaria, in L/Mcal, riconosciuta dal provvedimento CIP n. 19/91 e sue successive modifiche ed integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP n. 33/91).

Gli altri parametri da utilizzare per il calcolo della quota gestione sono:

I = 0,10
cp = 0.04

Esercizi di trasformazione.

Per le distribuzioni che hanno in corso la trasformazione a gas naturale tal quale di cui al precedente punto 3.1, Kp è il grado di sviluppo utilizzato in applicazione del provvedimento CIP n. 24/88.

Nuovi esercizi.

Per le nuove reti di cui al precedente punto 3.2, i valori di Qg da utilizzare sono i seguenti:

Qg = 16,16 L/Mcal per gli esercizi siti nel nord Italia;

Qg = 29,63 L/Mcal per gli esercizi siti nel centro-sud Italia.

Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento.

Il fattore correttivo Ck2 di cui al punto 3.3 non si applica per gli esercizi che:

nel provvedimento CIP n. 19/91 e successive modifiche ed integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP n. 33/91) sono già stati considerati a «fine avviamento»;

a seguito della circolare CIP n. 6167 dell'ottobre 1992, completato il periodo di avviamento, hanno già aggiornato i valori tariffari. Per questi occorre inoltre considerare che il valore di GEST24/88 è dato dalla sommatoria delle componenti Qp, Qe e Qg dell'ultima scheda tariffaria approvata dal C.P.P.

Per tutti gli esercizi.

Per la presente applicazione le vendite dell'anno solare precedente da utilizzare per l'eventuale ponderazione di cui al punto 1.*b*.1, sono quelle del 1992.

5.1.4) *Quota investimenti.*

i = *0,09* nel caso in cui la percentuale della voce «Totale mezzi propri» relativa all'anno 1992 (desumibile dall'allegato n. 2 dei bilanci societari compilati dalle aziende distributrici secondo le disposizioni CIP) sia maggiore o uguale a 45%;

i = *0,086* negli altri casi.

Nel caso di aziende o consorzi o società che svolgono il servizio in più esercizi, il valore di «i» da utilizzare in tutte le distribuzioni è quello individuato a livello societario;

Is = investimento standard che assume, in funzione del grado di sviluppo K, i seguenti valori:

Is = 1.000.000 L/utente per K inferiore o uguale a 9.000 Mcal/ut/anno;

Is = 1.100.000 L/utente per K maggiore a 9.000 Mcal/ut/anno, nonché per i nuovi esercizi.

5.1.5) *Costo di distribuzione precedente* = Cdprec

Per la presente applicazione il valore di Cdprec è dato dalla seguente formula:

Cdprec = Cd24/88 + FORF90/91

dove:

CD24/88 = (Qp + Qe + Qg + Qo) ex provv. 24/88

FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 × provv. 19/91

dove i simboli hanno il significato già descritto nei punti precedenti.

Per l'eventuale ponderazione, di cui al punto 1.c, le vendite dell'anno precedente sono quelle del 1992.

5.1.6) *Tariffa T1*

Per le distribuzioni di gas naturale tal quale da metanodotto, le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1) sono fissate su 5 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K).

I valori di detti livelli sono:

K (Mcal/ut/anno)		T1 (L/Mcal)
fino a	5.000	70
da 5.001 a	7.000	65
da 7.001 a	9.000	60
da 9.001 a	11.000	55
oltre	11.000	50

6) TARIFFE PER PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

Per le piccole imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, una ristrutturazione a carattere perequativo delle relative tariffe.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
SAVONA

93A7283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 1993.

Disposizioni applicabili agli enti creditizi comunitari e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento che svolgono attività di intermediazione mobiliare in Italia.

IL GOVERNATORE

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Visto in particolare l'art. 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 481/92, che demanda alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure descritte dalla richiamata legge n. 1/91, il compito di stabilire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le norme del titolo I della ripetuta legge n. 1/91, diverse da quelle richiamate dall'art. 48, primo comma, del citato decreto legislativo n. 481/92, applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare ai sensi del decreto medesimo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992;

Vista la lettera n. BOR/RM/93009935 del 26 novembre 1993 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato la propria intesa in ordine alle norme applicabili ai sensi del richiamato art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 481/92;

Dispone:

Agli enti creditizi comunitari e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, si applicano, per l'attività di intermediazione mobiliare svolta in Italia, le disposizioni compendiate nelle istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 1993

Il Governatore: FAZIO

SOCIETÀ FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO E ENTI CREDITIZI COMUNITARI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IN ITALIA.

Fonti normative.

La materia è disciplinata:

dagli articoli 13, commi 3 e 5; 14, commi 3, 5, 6 e 7; 15, commi 2 e 3, e 48 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

dal decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992.

SEZIONE I

SUCCURSALI IN ITALIA DI SOCIETÀ FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

1. *Ambito di applicazione.*

La presente disciplina si applica alle succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (1) che esercitano, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, attività di intermediazione mobiliare consistenti in:

a) negoziazione per conto proprio e per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) raccolta di ordini di acquisto e vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari.

2. *Primo insediamento della succursale.*

Condizione necessaria perché la succursale si insedi in Italia è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione (2) dell'autorità competente del Paese di origine.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) un programma di attività nel quale sono indicati i tipi di operazioni in valori mobiliari, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

b) il recapito in Italia della succursale, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, ove possono essere richiesti i documenti (3);

c) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale (4);

d) l'ammontare dei fondi propri della società finanziaria e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio controllante;

e) le informazioni sui sistemi di garanzia dei crediti vantati dai clienti della società finanziaria.

Nella comunicazione deve inoltre essere indicato che sono rispettate tutte le altre condizioni previste dall'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 89/646/CEE.

La succursale può stabilirsi e operare sull'intero territorio nazionale quando riceve apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o quando sono decorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dell'autorità estera.

La data d'inizio dell'attività, una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia, è preventivamente comunicata dalla società finanziaria alla Banca d'Italia.

3. *Modifiche alle informazioni comunicate.*

La società finanziaria comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente paragrafo 2, punti *a)*, *b)* e *c)* almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento. La società finanziaria trasmette alla Banca d'Italia la documentazione comprovante che l'autorità competente del Paese di origine si è favorevolmente pronunciata sulle modifiche in questione.

Sono altresì comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni riguardanti i sistemi sub *e)* del paragrafo 2.

4. *Apertura di ulteriori sedi di attività.*

La società finanziaria comunitaria, già insediata in Italia con una propria succursale, che intende procedere all'apertura di una nuova sede di attività ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

5. *Attività non ammesse al mutuo riconoscimento diverse da quelle di intermediazione mobiliare.*

Le società finanziarie comunitarie possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia a esercitare in Italia, attraverso la propria succursale, attività anche diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che:

le attività della specie siano effettivamente esercitate dalla società finanziaria nel Paese di origine;

l'autorità di vigilanza competente del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione della società finanziaria comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la propria succursale.

La società finanziaria che intende esercitare in Italia, attraverso la propria succursale, attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, avanza richiesta alla Banca d'Italia allegando la documentazione comprovante il soddisfacimento delle suddette condizioni.

Nella valutazione dell'istanza la Banca d'Italia tiene conto anche della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle società finanziarie autorizzate in Italia.

La succursale può operare quando riceve apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o quando sono decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della richiesta.

6. *Disposizioni applicabili.*

Le disposizioni del regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, applicabili alle succursali, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono le seguenti:

a) titolo III, capo I, in materia di separatezza organizzativa e contabile;

b) titolo III, capo II, concernente le modalità di deposito dei valori mobiliari di pertinenza della clientela;

c) titolo V, capo II, in materia di segnalazioni statistiche. Le segnalazioni in questione devono essere redatte secondo quanto previsto dal capitolo II del «Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare».

Si segnalano inoltre le seguenti disposizioni di carattere generale:

d) articolo 8 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di deposito dei valori mobiliari oggetto di gestione e divieto di compensazione con i crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario;

e) legge 5 luglio 1991, n. 197, capo I, e relativi provvedimenti di attuazione, in ordine alla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) legge 17 febbraio 1992, n. 154, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 e relative istruzioni applicative, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Liquidità.

La situazione di liquidità delle succursali costituisce oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia, in collaborazione con le autorità competenti del Paese di origine, ai fini degli interventi da effettuarsi da parte delle suddette autorità.

Rischi di mercato.

Affinché la succursale prenda le necessarie misure per coprire i rischi derivanti da operazioni aperte sui mercati finanziari italiani, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle autorità competenti del Paese di origine.

7. *Provvedimenti cautelari e sanzionatori.*

Per l'inosservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari richiamate alle lettere da *a)* a *d)* del precedente paragrafo 6, si applicano, secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le disposizioni dell'art. 13 della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui ai commi 6, lettera *b)*, e 9.

8. *Richiesta di informazioni.*

Oltre a quanto disposto dal paragrafo 6, la Banca d'Italia si riserva di richiedere alle succursali ogni altro dato e documento relativo alle operazioni effettuate in Italia.

Per l'esercizio dei controlli di competenza la Banca d'Italia si riserva, inoltre, di richiedere alle succursali le stesse informazioni che possono essere richieste a tal fine alle società finanziarie nazionali.

9. *Bilancio di esercizio.*

La succursale pubblica in Italia copia del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui l'ente controllante ha sede. I bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

Le modalità di pubblicazione di tali documenti sono disciplinate dall'art. 41 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

10. *Ispezioni.*

Le succursali sono sottoposte ad accertamenti ispettivi della Banca d'Italia per lo svolgimento dei controlli di competenza.

SEZIONE II

LIBERA PRESTAZIONE IN ITALIA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DA PARTE DI SOCIETÀ FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO.

L'esercizio in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, di attività di intermediazione mobiliare da parte di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento è subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva inoltrata dalle autorità competenti del Paese di origine (5).

La comunicazione riguarda le attività che la società finanziaria intende esercitare in Italia e la verifica delle condizioni di cui all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 89/646/CEE.

Attività non ammesse al mutuo riconoscimento diverse da quelle di intermediazione mobiliare.

L'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento diverse da quelle di intermediazione mobiliare è disciplinato dal paragrafo 5 della Sezione I.

Disposizioni applicabili.

Le società finanziarie operanti in Italia nel quadro della libera prestazione di servizi sono soggette alle seguenti disposizioni di cui alla sezione I:

paragrafo 6, lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

paragrafo 7, con l'ulteriore esclusione dell'art. 13, commi 5, seconda parte, 6, lettera *a)*, e 7 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

paragrafo 8.

SEZIONE III

ENTI CREDITIZI COMUNITARI CHE ESERCITANO IN ITALIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Succursali di enti creditizi.

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riguardanti l'accesso in Italia di enti creditizi comunitari, si applicano, per le attività di intermediazione mobiliare di cui al paragrafo 1 della Sezione I svolte dalle succursali, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, lettere da *a)* a *f)*, 7 e 8 della sezione I.

Libera prestazione di servizi.

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riguardanti l'accesso in Italia di enti creditizi comunitari, si applicano, per le attività di intermediazione mobiliare di cui al paragrafo 1 della Sezione I svolte nel quadro della libera prestazione di servizi, le medesime disposizioni applicabili alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi della sezione II.

(1) Nel seguito esse vengono definite più brevemente «succursali».

(2) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente determinata in base alla sede principale della succursale stessa.

(3) In presenza di più sedi di attività la società finanziaria comunitaria comunica alla Banca d'Italia quale di esse ha identificato come principale. I dirigenti di questa sede sono i soggetti referenti della Banca d'Italia.

(4) Cfr. nota precedente.

(5) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria.

93A7259

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1991, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Viste le proposte di modifica dello statuto di cui alle deliberazioni della facoltà di magistero del 15 giugno 1991 e 11 maggio 1992, del senato accademico del 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Uff. II) n. 2895 del 6 settembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 giugno 1993 che modifica parzialmente ed integra il parere espresso nella precedente riunione del 20 novembre 1992 per il riordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la deliberazione della facoltà di magistero del 27 ottobre 1993, con la quale vengono accolte le modificazioni ed integrazioni proposte dal Consiglio universitario nazionale e riformulato il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 125 il capo II «Corso di laurea in pedagogia» viene soppresso e sostituito con il seguente II capo e dizione:

CAPO II - *Laurea in scienze dell'educazione*

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Il corso di laurea rilascia quale titolo di studio il diploma di laurea in scienze dell'educazione con la menzione nel certificato di laurea dell'indirizzo seguito.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono complessivamente a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Una analoga procedura è stata seguita per istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti sono contenuti nella tabella qui di seguito riportata.

Tabella di corrispondenza

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalenti.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente dovrà altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione;
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

g) Insegnamenti opzionali:

archivistica;
educazione permanente;
educazione sanitaria;
ermeneutica filosofica;
letteratura cristiana antica;
letteratura giovanile;
logica;
metodologia dell'insegnamento filosofico;
metodologia dell'insegnamento storico;
padagogia speciale;
sociologia della religione;
sociologia economica;
sociologia politica;
storia amministrativa romana;
storia del cristianesimo;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della Sicilia;
storia della storiografia filosofica;
storia della storiografia.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, giuridica o, per un massimo di due, fra quelli opzionali che non siano già stati scelti nel primo biennio.

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

pscicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione;

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche della psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biobliotеconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

ermeneutica filosofica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della politica;

filosofia delle religioni;

filosofia della scienza;

filosofia morale;

geografia economica, politica e sociale;

metodologia della ricerca educativa;

pedagogia speciale;

sociologia del linguaggio;

sociologia della conoscenza;

sociologia della letteratura;

sociologia della religione;

sociologia economica;

sociologia politica;

sociometria;

teoria dei modelli.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un'insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Lo studente deve scegliere due corsi semestrali oppure uno annuale tra gli insegnamenti opzionali indicati e non ancora scelti nel primo biennio.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 11 novembre 1993

Il rettore: RODOLICO

93A7260

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in architettura;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 21 luglio 1993; del senato accademico del 23 luglio 1993 e del consiglio di amministrazione del 26 luglio 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 29 luglio 1993 e del 7 ottobre 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 253 a 260, relativi al corso di laurea in architettura sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 253. — 1. La facoltà di architettura elabora e trasmette la conoscenza nei settori specifici dell'architettura promuovendo ed organizzando la ricerca teorica ed applicata e curando, con azioni coordinate, la preparazione culturale e professionale degli studenti e la promozione culturale nell'ambito della città e del territorio.

Art. 254 *(Titolo di studio conferito, titoli per l'iscrizione, durata degli studi, ammissione all'esame di laurea).* — 1. La facoltà di architettura conferisce il titolo di dottore in architettura. La facoltà s'impegna a promuovere l'attivazione degli altri corsi di laurea previsti dalla tabella XXX.

2. Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il consiglio di facoltà determina di volta in volta a quale anno possono essere ammessi gli studenti o i laureati provenienti da altre facoltà o da istituti superiori italiani o stranieri, stabilendo quali degli esami da essi superati siano convalidabili ai fini del corso di laurea in architettura.

4. La durata del corso di laurea in architettura è di cinque anni, articolati in tre cicli, per almeno 4500 ore di attività didattica.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica e può essere articolato anche su due semestri;

L'annualità didattica corrisponde ad un corso monodisciplinare o integrato, di cui all'art. 258, comma 5, di 120 ore, o ad un laboratorio, di cui all'art. 258, comma 7, di 180 ore. Al monte ore complessivo minimo corrispondono quindi trentadue annualità.

5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo almeno trentadue annualità;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale di cui all'art. 255, lettera *e)*.

Art. 255 *(Numero programmato).* — 1. Il consiglio di facoltà, sulla base:

delle strutture e delle risorse disponibili;

delle previsioni del mercato del lavoro;

dei criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990;

dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990;

di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384,

propone annualmente al senato accademico il numero massimo di iscritti al primo anno.

Art. 255-*bis (Manifesto degli studi).* — 1. Il consiglio di facoltà approva il manifesto annuale degli studi che fissa, sulla base della delibera del senato accademico, il numero massimo di immatricolazioni e stabilisce le caratteristiche della prova d'ammissione. Il consiglio di facoltà inoltre:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

b) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati, dei corsi monodisciplinari dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Università o degli istituti universitari il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalle facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

f) definisce le propedeuticità ed il numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

g) definisce le discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto del comma settimo e del comma ottavo dell'art. 258;

h) definisce l'organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

2. Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo,

inoltre deve specificare pure univocamente la titolazione di ogni corso o modulo.

Art. 256 *(Aree disciplinari, monte ore, insegnamenti attivabili).* — 1. Nel seguito, per ciascuna area disciplinare, sono riportati il monte ore e gli insegnamenti che possono essere attivati:

AREA 1

Progettazione architettonica e urbana: ore 600.

Settori disciplinari:

H10A - Composizione architettonica e urbana:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;
progettazione architettonica per il recupero degli edifici;
progettazione architettonica per il recupero urbano;
teorie e tecniche per la progettazione architettonica;
teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio:
architettura dei giardini e dei parchi;
architettura del paesaggio;
architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;
arte dei giardini;
pianificazione dei parchi naturali;
pianificazione paesistica di impianti speciali;
progettazione del paesaggio;
progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;
riqualificazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - Architettura degli interni e allestimento:
architettura degli interni;
arredamento;
decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso;

AREA II

Discipline storiche per l'architettura: ore 360.
Settori disciplinari:

H12X - Storia dell'architettura:
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura;
storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'urbanistica;
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia delle tecniche architettoniche;
storia e metodi di analisi dell'architettura.

L03B - Archeologia classica:
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'archeologia;
topografia antica.

L03C - Archeologia cristiana:
archeologia cristiana;
epigrafia ed antichità cristiane;
iconologia cristiana.

L03D - Archeologia medievale:
archeologia medievale;
epigrafia medievale;
storia degli insediamenti tardo-antichi medievali;
topografia medievale.

L25A - Storia dell'arte medievale:
istituzioni di storia dell'arte;
storia del disegno e dell'incisione.

L25B - Storia dell'arte moderna:
iconografia e iconologia;
letteratura artistica;
storia dell'arte moderna.

L25C - Storia dell'arte contemporanea:
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali.

L25D - Museologia e critica artistica e del restauro:
psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
storia delle tecniche artistiche.

M05X - Discipline demoetnoantropologiche:
antropologia culturale;
storia della cultura materiale.

M07D - Estetica:
estetica;
storia dell'estetica moderna.

M08E - Storia della scienza:
storia della scienza;
storia della tecnica.

M10A - Psicologia generale:
psicologia della percezione.

AREA III

Teorie e tecniche per il restauro architettonico: ore 180
Settori disciplinari:

H13X - Restauro:
cantieri per il restauro architettonico;
cantieri costruttivi dell'edilizia storica;

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;

conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;

consolidamento degli edifici storici;

degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;

restauro archeologico;

restauro architettonico;

restauro dei monumenti;

restauro dei parchi e dei giardini storici;

restauro urbano;

tecnica del restauro architettonico;

tecnica del restauro urbano;

teorie e storia del restauro.

L04X - Topografia antica e scienze applicate all'archeologia:

aerofotografia archeologica;

rilievo e analisi tecnici dei monumenti antichi;

topografia antica;

topografia dell'Italia antica;

urbanistica del mondo classico.

D03B - Petrologia e petrografia:

conservazione dei monumenti lapidei.

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali:

analisi strumentale e controllo dei materiali;

chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;

scienza dei materiali.

AREA IV

Analisi e progettazione strutturale dell'architettura: ore 360.

Settori disciplinari:

H06X - Geotecnica:

dinamica delle terre e delle rocce;

fondamenti di geotecnica;

fondazioni;

geotecnica.

H07A - Scienza delle costruzioni:

calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

dinamica delle strutture;

instabilità delle strutture;

interazione ambiente-strutture;

la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;

meccanica computazionale delle strutture;

meccanica dei materiali e della frattura;

meccanica dei solidi;

ottimizzazione e identificazione delle strutture;

scienza delle costruzioni;

sicurezza e affidabilità delle costruzioni;

sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;

statica;

statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;

teoria delle strutture.

H07B - Tecnica delle costruzioni:

calcolo automatico delle strutture;

costruzioni in muratura e costruzioni in legno;

costruzioni in zona sismica;

problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;

progetto di strutture;

riabilitazione strutturale;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

strutture di fondazione;

strutture prefabbricate.

AREA V

Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia: ore 360.

Settori disciplinari:

F22A - Igiene generale ed applicata:

igiene ambientale.

H09A - Tecnologia dell'architettura:

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

progettazione tecnologica assistita;

riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie dei sistemi strutturali;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - Tecnologie della produzione edilizia:
controllo della qualità edilizia;
costruzione delle opere di architettura;
normazione e unificazione edilizia;
organizzazione del processo edilizio;
patologia e degrado delle costruzioni;
procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;
processi e metodi della produzione edilizia;
produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;
programmazione e organizzazione della produzione;
sperimentazione tecnologica e certificazione;
tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;
tecnologie della produzione edilizia;
teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - Disegno industriale:
controllo di qualità dell'oggetto d'uso;
disegno industriale;
disegno industriale nei sistemi di trasporto;
disegno industriale per la comunicazione visiva;
disegno industriale per la nautica;
ergonomia applicata al disegno industriale;
materiali e componenti per il disegno industriale;
materiali e componenti per l'arredo urbano;
morfologia dei componenti;
processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;
requisiti ambientali del prodotto industriale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
teorie e storia del disegno industriale.

AREA VI

Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura: ore 180.

Settori disciplinari:

B01B - Fisica:
archeometria;
fisica;
laboratorio di fisica.

I05A - Fisica tecnica industriale:
energetica;
fisica tecnica;
gestione dell'energia;
impianti termotecnici;
misure e regolazioni termofluidodinamiche;
modelli per la termotecnica;
proprietà termofisiche dei materiali;
tecnica del freddo;
termocinetica alle alte temperature;
termodinamica applicata;
termofluidodinamica dei sistemi naturali;
termotecnica;
trasmissione del calore.

I05B - Fisica tecnica ambientale:
acustica applicata;
climatologia dell'ambiente costruito;
energie rinnovabili per uso termico;
fisica tecnica;
fisica tecnica ambientale;
gestione dei servizi energetici;
gestione delle risorse energetiche nel territorio;
illuminotecnica;
impianti speciali di climatizzazione;
impianti tecnici;
misure fisico-tecniche e regolazioni;
modelli per il controllo ambientale;
sistemi energetici integrali;
tecnica del controllo ambientale;
termofisica dell'edificio.

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale:
ingegneria sanitaria ambientale.

AREA VII

Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica: ore 120.

Settori disciplinari:

H15X - Estimo:
economia ed estimo ambientale;
economia ed estimo civile;
economia ed estimo industriale;
estimo;
estimo aeronautico;
estimo e contabilità dei lavori;
estimo ed esercizio professionale;
estimo navale;
fondamenti di economia ed estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;
valutazione economica dei pregetti.

AREA VIII

Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: ore 300.

A01B - Ricerca operativa:

metodi e modelli per la pianificazione territoriale

E03B - Ecologia:

ecologia applicata.

H01B - Costruzioni idrauliche.

protezione idraulica del territorio.

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale:

fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente.

H04X - Trasporti:

pianificazione dei trasporti;

trasporti urbani e metropolitani.

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

ingegneria del territorio;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

teorie della pianificazione territoriale.

H14B - Urbanistica:

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica progettazione del territorio;

progettazione urbanistica recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

tecniche di progettazione urbanistica;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

AREA IX:

Discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica: ore 180.

Settori disciplinari:

M06A - Geografia:

geografia;

geografia culturale;

geografia del paesaggio e dell'ambiente;

geografia regionale;

geografia sociale;

geografia storica;

geografia umana;

geografia urbana;

geografia urbana e regionale.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia politica ed economica;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

organizzazione e pianificazione del territorio.

N05X - Diritto amministrativo:

diritto urbanistico;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01B - Politica economica:

economia applicata;

economia delle istituzioni:

economia dell'ambiente;

politica economica;

politica economica agraria;

programmazione economica.

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia del settore dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia delle fonti di energia;

economia delle forme di mercato;

economia dell'impresa;

economia dell'innovazione;

economia industriale;

politica economica.

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti;

economia del territorio·

economia del turismo,

economia delle grandi aree geografiche;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

Q05A Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

sistemi sociali comparati;

politica sociale;
sociologia;
storia del pensiero sociologico;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
sociologia della comunicazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia dell'arte e della letteratura;
sociologia delle comunicazioni di massa;
tecniche della comunicazione pubblica;
teoria dell'informazione;
teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio:
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana;
sociologia urbana e rurale.

AREA X

Discipline matematiche per l'architettura: ore 240.

Settori disciplinari:

A01C - Geometria:
geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzione di geometria superiore;
istituzione di matematiche;
matematica;
matematica discreta;
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A02A - Analisi matematica:
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
isitutuzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B - Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche;
matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica,
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni.

A03X - Fisica matematica:
biomatematica;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;

metodi matematici per l'ingegneria;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

A04A - Analisi numerica:

analisi numerica;
biomatematica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche;
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - Ricerca operativa:

grafici e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

K05B - Informatica:

informatica applicata;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione.

AREA XI

Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: ore 360.

Settori disciplinari:

H05X - Topografia e cartografia:

cartografia numerica;
cartografia tematica ed automatica;
fotogrammetria;
fotogrammetria applicata;
geodesia;
misure geodetiche;
rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;
tecniche di fotointerpretazione;
tecniche topografiche di precisione;
telerilevamento;
topografia;
topografia agraria e forestale;
topografia e cartografia;
trattamento delle osservazioni.

H11X - Disegno:

cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;
disegno;
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
disegno edile;
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
grafica;
percezione e comunicazione visiva;
rappresentanzione del territorio e dell'ambiente;
rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentanzione;
teoria e storia dei metodi di rappresentazione;
unificazione grafica per la rappresentazione.

Art. 257 *(Piani di studio)*. — 1. La facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio finale pre-laurea predispone piani di studio diversificati, attribuendo al secondo e al terzo ciclo 600 ore, corrispondenti a cinque annualità comunque composte.

2. Il manifesto degli studi, entro il 30 giugno riporta i piani di studio che si attiveranno per il successivo A.A. Lo studente può scegliere, tra quelli offerti dalla facoltà, il proprio piano di studio.

Art. 258 *(Organizzazione dell'attività didattica).*

1. L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli: i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base e a quella scientifico-tecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti. L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità.

2. L'impiego globale in ore è così suddiviso:

I ciclo: non meno di 1740 ore, in due anni, di cui non meno di 540 sono destinate ai laboratori;

II ciclo: non meno di 1860 ore, in due anni, di cui non meno di 900 ore destinate ai laboratori (secondo quanto indicato nel comma 7);

III ciclo: non meno di 300 ore, in un anno, di cui non meno di 180 sono destinate al laboratorio finale prelaurea (secondo quanto indicato nel comma 7).

3. Nel primo ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti. Ogni anno, nel manifesto degli studi, il consiglio di facoltà assicura una programmazione dei contributi didattici ai laboratori che consenta una equilibrata partecipazione dei docenti di settori disciplinari cui non sia attribuita, anno per anno, la responsabilità di un laboratorio.

4. Durante il primo ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

5. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

6. Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità. Pertanto gli esami di profitto previsti possono esser sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti di esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori, di cui al successivo comma (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

7. Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella Facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

7.1. L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio finale prelaurea, come di seguito specificato.

7.2. Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra docente e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto: pertanto non potranno essere più di 50 allievi per ogni laboratorio.

7.3. Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina appartenente alla o alle aree disciplinari che definiscono laboratori medesimi come stabilito nel successivo comma 7.4. Ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da uno o due insegnamenti di altre aree disciplinari. In caso di particolari esigenze didattiche le 60 ore potranno essere utilizzate con attributi offerti anche dal o dai settori disciplinari caratterizzanti il laboratorio.

7.4. Sono istituiti le seguenti tipologie di laboratorio:

laboratorio di progettazione architettonica (disciplina caratterizzante assunta dall'area I, settore H10A);

laboratorio di costruzione dell'architettura (disciplina caratterizzante assunta dalle aree IV e V, settori H09A-H09B-H07A-H07B);

laboratorio di progettazione urbanistica (disciplina caratterizzante assunta dall'area VIII, settore H14B);

laboratorio di restauro dei monumenti (disciplina caratterizzante assunta dall'area III, settore X13X).

7.4*a*. Nel caso di attivazione di più laboratori dello stesso tipo ciascuno di essi potrà essere sottotitolato.

7.5. Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà, che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

7.6 Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente

7.7. Le discipline relative alla didattica dei laboratori, ma non caratterizzanti, di cui alle tabelle C1, C2, C3, saranno definitive nel manifesto degli studi.

8. Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Art 259 *(Cicli didattici)*. — 1. I tre cicli di cui all'art. 254. comma 4, hanno le seguenti finalità e le articolazioni.

I ciclo: formazione di base (monte ore minimo: 1740).

E dedicato alla formazione di base. Alla sua conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di avere appreso gli elementi fondamentali della logica dell'architettura, della sua costruzione, della Storia dei componenti essenziali dello spazio dell'architettura nonché le tecniche fondamentali della rappresentanzione dell'architettura e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II ciclo: formazione scientifico-tecnica e professionale (monte ore 1860).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, della costruzione dell'architettura, del restauro dei monumenti.

III ciclo: e orientato a specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (monte ore minimo: 900).

In particolare.

I ciclo: i piani di studio debbono prevedere corsi monodisciplinari e/o integrati e contributi didattici dai laboratori identici per tutti gli studenti.

Per l'iscrizione al secondo ciclo lo studente dovrà aver superato con profitto una annualità per ciascuna delle aree disciplinari cui appartengono le dicipline di corsi monodiciplinari, o quelle caratterizzanti i laboratori del primo ciclo.

II ciclo: la facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio finale pre-laurea oltre quanto disposto dall'art. 257, nel predisporre piani di studio diversificati può prevedere, per i laboratori, differenti orientamenti scegliendo diverse discipline caratterizzanti il laboratorio e/o diversi contributi per i moduli oltre le 120 ore

Per l'iscrizione al terzo ciclo lo studente dovrà aver superato con profitto tutte le annualità del primo ciclo ed una annualità per ciascuna delle aree disciplinari cui appartengono le discipline di corsi monodisciplinari, o quelle caratterizzanti i laboratori del secondo ciclo.

III ciclo: nel terzo ciclo lo studente dovrà sostenere con profitto l'esame di estimo ed esercizio professionale. Le altre cinque annualità destinate dalla tabella XXX al terzo ciclo, per corsi monodisciplinari e/o integrati, potranno essere attribuite anche al secondo ciclo, negli ambiti disciplinari fissati dal manifesto degli studi, secondo le finalità espresse dall'art. 257, comma 1.

Il manifesto definirà inoltre il numero ed i contenuti del laboratorio finale pre-laurea.

Propedeuticità.

Sono definite dal manifesto degli studi.

Art. 260 *(Esame di laurea)*. — 1. L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

b) nella dicussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

La tabella *C1* relativa al primo ciclo (I e II anno), la tabella *C2* relativa al secondo ciclo (II e IV anno) e la tabella *C3* relativa al terzo ciclo (V anno) allegate al presente decreto sono parte integrante dello statuto.

Napoli. 28 ottobre 1993

Il rettore. CILIBERTO

TAB. C1 - CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA - TERZO CICLO: 5° Anno Ore totali [illegible](*)

Anno di corso	Forme di didattica	Annualità	Ore totali	INSEGNAMENTI					
					Area	Ore	Insegnamenti da definire a manifesto	Area	ore
1° Anno	L		180	Laboratorio di Progettazione architettonica - Composizione arch. 1a annualità	I	120	- Una disciplina Area II - Una disciplina Area XI		30 30
	M/2	0,50	60	Teoria e tecnica della progettazione architettonica	I	60			
	M	1	120	- Storia dell'Architettura 1a annualità	II	120			
	I	1	120	- Costruzione delle opere di Architettura -Cultura Tecnologica della progettazione architettonica	V V	90 30			
	I	1	120	- Istituzioni di matematiche 1a annualità - Geometria	X X	90 30			
	M	1	120	- Disegno dell'architettura	XI	120			
Totali			720						
2° Anno	L	1	180	Laboratorio di Progettazione architettonica - Composizione arch. 2a annualità	I	120	- .... -		30 30
	M	1	120	- Storia dell'Architettura 2a annualità	II	120			
	I	1	120	- Statica - Teoria delle strutture	IV IV	60 60			
	L	1	180	Laboratorio di Costruzione dell'Architettura - Materiali e progettazione di elementi costruttivi	V	120	- Una disciplina Area I - Una disciplina Area VI		30 30
	M/2	0,5	60	- Fisica Tecnica	VI	60			
	I	1	120	- Fondamenti di Urbanistica -Analisi della Città e del Territorio	VIII VIII	60 60			
	I	1	120	- Istituzioni di Matematiche 2a Annualità - Geometria	X X	90 30			
	M	1	120	- Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva	XI	120			
Totali			1020						

TAB. C2 - CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA - SECC[illegible] CICLO: 3° e [illegible]

Anno di corso	Forme di didattica	Annualità	Ore totali	INSEG[illegible]	Area	Ore	Insegnamenti da definire a manifesto	Area	ore
3° Anno	L	1	180	Laboratorio di Progettazione architettonica - Progettazione architettonica - Composizione architettonica - Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura - Progettazione Arch. assistita	I	120	- .... -		30 30
	M	1	120	-Storia dell'Urbanistica	II	120			
	M/2	0,50	60	- Una disciplina dall'area III	III	60			
	M/2	0,5	60	-Scienza delle Costruzioni: fondamenti	IV	60			
	M/2	0,5	60	-Tecnica delle Costruzioni: fondamenti	IV	60			
	M	1	120	-Progettazione ambientale -Progettazione dei sistemi costruttivi -Disegno industriale -Tecnologie del recupero edilizio	V	120			
	M/2	0,5	60	-Urbanistica	VIII	60			
	L/3	0,33	60	Laboratorio di Urbanistica "Progettazione urbanistica" - Una disciplina dell'area VIII	VIII	60			
	M	0,5	60	-Gestione del territorio	IX	60			
	M	1	120	-Rilievo dell'Architettura	XI	120			
Totali			840						
4° Anno	L	1	180	Laboratorio di progettazione dell'Architettura - Museografia - Progettazione del prodotto di arredo - Arte dei giardini	I	120	- .... -	? ?	30 30
	M/2	0,5	60	- Architettura dei giardini e dei parchi - Riqualificazione del paesaggio	I	60			
	L	1	180	Laboratorio di Restauro dell'Architettura - Restauro	III	120	- .... -	? ?	30 30
	L	1	180	Laboratorio di costruzione dell'Architettura - Progetto di strutture	IV	120	- .... -	? ?	30 30
	M	1	120	-Tecnica del controllo ambientale	VI	120			
	L	1	120	Laboratorio di Urbanistica "Progettazione urbanistica" - Una disciplina Area VIII	VIII	90	-	?	30
	M/2 M/2	0,5 0,5	60 60	- Economia urbana - Diritto urbanistico	IX IX	60 60			
Totali			1020						

TAB... LAUREA IN ARCHITETTURA - TERZO CICLO: 5° Anno Ore totali 900(*)

Anno di corso	Forme di didattica	Annualità	Ore totali	INSEGNAMENTI					
					Area	Ore	Insegnamenti da definire a manifesto	Area	ore
5° Anno	M	1	120	- Estimo	VII	120			

NOTA
- Il monte ore, per ogni studente, è così ottenuto: 120 ore per l'insegnamento di Estimo, 600 ore per i cinque insegnamenti di cui all'Art 257 1° Comma, 180 ore per un laboratorio di sintesi finale

- La Facoltà definirà, a manifesto, di anno in anno, i laboratori di sintesi finale sulla base delle esigenze didattiche e dei curricul studiorum.

- Secondo quanto disposto dall'Art. 257 1° Comma, la Facoltà, sulla base degli orientamenti espressi dai diversi settori e dei piani d studio orientati da essi formulati, attribuirà al II ed al III ciclo ulteriori 600 ore, corrispondenti a cinque annualità, comunque composte.

- Di anno in anno la Facoltà definirà i contributi didattici integrativi ai Laboratori, sulla base delle offerte dei diversi settori scientific disciplinari.

Legenda:
L - Laboratori; M - Corso monodisciplinare 120 ore; I - Corso integrato

AREE DISCIPLINARI
I - Progettazione architettonica ed urbana; II - Discipline storiche per l'Architettura; III Teorie e tecniche per il Restauro architettonico; IV - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V - Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI - Discipline Fisico Tecniche ed Impiantistiche per l'Architettura; VII - Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX - Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X - Discipline matematiche per l'architettura; XI Rappresentazione dell'architettura e per l'ambiente.

TAB3C

93A7261

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 dicembre 1993, n. 30.

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE della raccomandazione CECA che proroga il regime di sorveglianza comunitaria relativa alle importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi, la circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 2/93 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1993 è prorogata dal 1° gennaio 1994.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione delle agenzie consolari onorarie in Etruria (Argentina) e in Dharan (Arabia Saudita)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Etruria (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Dharan (Arabia Saudita) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A7263

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 10 novembre 1993 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

Geometra dei vigili del fuoco Michele Costantini, il 22 settembre 1992, in comune di Altare (Savona). — Con generoso slancio si prodigava, durante un nubifragio, in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate da una frana riuscendo, insieme ad un collega a trarre in salvo i malcapitati.

Elisa Poli, il 15 gennaio 1993, in Firenze. — Nonostante la giovanissima età, riusciva a sventare un furto, subendo poi la violenta reazione del malfattore determinata dal suo coraggioso intervento.

Antonio Ciuro e Giuseppe Tempesta, l'11 aprile 1992, in Solero (Alessandria). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo riusciva, unitamente ad altro animoso, a trarre in salvo una donna intrappolata nella propria auto in fiamme.

Jefferson Luis Gall Moeller, il 9 febbraio 1993, in Pozzuolo del Friuli (Udine). — Con generoso slancio e pronta determinazione si immergeva nelle acque di un canale per trarre in salvo una bambina in procinto di annegare.

Rudolf Kofler, il 13 giugno 1992, in Bolzano. — Con pronta determinazione e grande coraggio si immergeva nelle acque di un fiume per trarre in salvo una donna che veniva trascinata dalla corrente.

App. sc. m. della Guardia di finanza Michele Greco, il 20 aprile 1993, in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di un uomo in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo a riva.

Vigile del fuoco Francesco Fusco, il 16 dicembre 1992, in Pescara. — Con generoso slancio, si prodigava in aiuto di un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a bordo di una imbarcazione.

Capi squadra dei vigili del fuoco Gianni Annibali e Claudio Domenici, vigili permanenti Roberto Bernardeschi, Piero Nardi e Luigi Volandri, il 30-31 ottobre 1992, in Poggio a Caiano (Firenze). — Con pronta determinazione ed elevata professionalità si prodigavano, insieme ad altri colleghi, in soccorso di alcuni civili venutisi a trovare in grave pericolo a causa di un'alluvione, riuscendo a trarre in salvo i malcapitati.

Finanziere Sergio Tammaro, il 2 aprile 1992, in Palermo. — Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo si poneva all'inseguimento di un uomo armato che aveva perpetrato una rapina, riuscendo a raggiungere ed a trarre in arresto il malvivente.

Carabinieri Simone Battista, Pasquale Antonio Pellegrino e Rosario Mascarello, il 17 febbraio 1993, in Gravina in Puglia (Bari). — Con sprezzo del pericolo si introducevano in un appartamento in fiamme in soccorso di una donna e dei suoi bambini, riuscendo, insieme a due commilitoni, a trarre in salvo i malcapitati.

Vicebrigadiere dei carabinieri Leonardo Ardone, il 1° novembre 1992, in S. Caterina di Villarmosa (Caltanissetta). — Libero dal servizio, si addentrava in un appartamento in fiamme in soccorso di un anziano inquilino, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato.

Carabiniere Marco Arato, il 19 ottobre 1992, in Noci (Bari). — Incurante della propria incolumità, accorreva in aiuto di un uomo in procinto di gettarsi dal tetto di un edificio e riusciva, pur rimanendo in precario equilibrio, ad afferrare il malcapitato ed a trarlo in salvo.

Agente scelto della Polizia di Stato Sabino Di Rella, il 27 marzo 1992, località Callano-Barletta (Bari). — Con generoso slancio e incurante del pericolo di intossicazione, praticava la respirazione artificiale ad un uomo rimasto esamine a causa di inalazioni venefiche, riuscendo a rianimarlo.

Giampiero Feliciotti e Attilio Cerquetella, il 14 ottobre 1992, in Lago di Caccamo (Macerata). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava, insieme ad altro animoso, nelle acque di un lago per trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1993 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

Dott. Corvo Clemente, il 22 dicembre 1992 in Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Con pronta determinazione ed incurante della propria incolumità traeva in salvo, pochi istanti prima del passaggio di un treno, un uomo che giaceva privo di sensi sui binari.

Pilota dei vigili del fuoco Walter Spanò e Maurizio Santarossa, capi squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Assi e Vittorio Fornili, il 18 aprile 1993, in Imperia. — Componenti l'equipaggio di un elicottero, nonostante le cattive condizioni meteomarine, si prodigavano nelle ricerche delle vittime di un incidente aereo riuscendo, con manovra rischiosa, a trarre in salvo una di esse.

Sommozzatori dei vigili del fuoco Alberto Guzzardi e Ivano Pinnizzotto, il 18aprile 1993, in Imperia. — Componenti di un nucleo sommozzatori, nonostante le cattive condizioni meteomarine si prodigavano nelle ricerche delle vittime di un incidente aereo riuscendo, con spirito di sacrificio ed elevate doti professionali, a trarre in salvo una di esse.

Dott. Mereto Eugenio, il 18 aprile 1993, in Imperia. — Con generoso slancio e grande spirito di sacrificio partecipava, a bordo di un elicottero dei Vigili del fuoco, alle ricerche delle vittime di un incidente aereo riuscendo, nonostante le cattive condizioni meteomarine, a calarsi su una scialuppa per prestare le prime cure sanitarie ad una donna superstite.

Vigili del fuoco permanenti Giorgio Liscio e Rosario Mafodda, il 5 ottobre 1992, in località Castiglione Torinese (Torino). — Con generoso slancio si avventurava, insieme ad un collega, nelle acque di un fiume in piena per prestare soccorso a due cacciatori rimasti intrappolati su un isolotto.

Vigile del fuoco Enrico Collu, il 25 maggio 1992, in Pabillonis (Cagliari). — Libero dal servizio, con generoso slancio si addentrava in un appartamento in fiamme riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo l'anziano inquilino rimastovi intrappolato.

Maresciallo della Guardia di finanza Francesco Lettere, brigadiere della Guardia di finanza Giorgio Ragusa, appuntati della Guardia di finanza Angelo Spadola, Salvatore Fidone, Maria Russo, Giovanni Di Pietro e Giovanni Mormina, il 10 aprile 1993, in Pozzallo (Ragusa). — Componenti di una pattuglia, informati del rapimento di un commerciante, si ponevano all'inseguimento dell'autovettura dei malviventi, constrigendoli a desistere dal proposito criminoso ed a liberare il malcapitato.

93A7264

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1993 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al 5° rgt AVES «Rigel», con la seguente motivazione: «Reggimento dell'aviazione dell'Esercito incaricato di supportare con i suoi velivoli osservatori internazionali operanti nei territori di confine tra le Repubbliche di Croazia e Serbia, in ventidue mesi di intensa attività portava a termine con i propri equipaggi missioni particolarmente rischiose su territori in stato di guerra. Durante una missione sul territorio croato, un suo velivolo veniva proditoriamente abbattuto da un missile che provocava l'esplosione in volo del vettore e la conseguente morte dell'equipaggio e di un osservatore francese. Nonostante l'abbattimento costituisse una palese violazione del diritto internazionale, gli equipaggi continuavano a svolgere con immutata perizia e volontà le missioni affidategli riscuotendo il plauso degli osservatori CEE». — Jugoslavia, 1° ottobre 1991-28 luglio 1993.

93A7269

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1993 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Al Corpo di amministrazione, con la seguente motivazione: «Conferendo ammirevole concretezza agli ideali del proprio motto "Tenacia, Sacrificio et Virtute" il Corpo di amministrazione, dell'Esercito, attraverso la valida partecipazione di propri ufficiali nelle missioni d'oltremare, ha concorso, vigorosamente, a realizzare, in una cornice di sicurezza e di certezza giuridica, supporti logistici ed amministrativi idonei a fronteggiare le molteplici emergenze dei mutevoli scenari operativi. In siffatte situazioni d'eccezione — fra le macerie, la disperazione e i morti di Beirut, tra le martoriate popolazioni curde, nella disastrata economia albanese, nella dilaniata Somalia, nell'inquieto Mozambico — gli ufficiali del Corpo sono stati sempre presenti nei vari contingenti, determinando, con sapienza professionale, duttile capacità organizzativa, coraggio di assumersi oneri e responsabilità, condizioni favorevoli per l'assolvimento del compito operativo dei comandanti e delle truppe. In virtù di tale significativa azione propulsiva, arricchita di una modalità comportamentale capace, all'occorrenza, di modularsi anche nel disimpegno, pronto ed efficace, di compiti squisitamente operativi, il Corpo di amministrazione, rinvigorendo l'apprezzamento e la stima di cui gode in ambito istituzionale, ha contribuito — esaltando, con altissimo senso del dovere, i principi etici ed i valori morali che costituiscono la "regola" che presiede ad una scelta di vita — ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'Esercito italiano». — Libano, Kurdistan, Albania, Somalia, Mozambico: aprile 1982-marzo 1993.

Al gen. d. Giampiero Rossi, nato il 3 giugno 1937 ad Aosta, con la seguente motivazione: «Comandante delle Forze terrestri del contingente Italfor in Somalia, si prodigava con grande capacità, altissima professionalità e massima dedizione, riuscendo, in tempi estremamente contratti, a coordinare perfettamente le varie componenti partecipanti all'operazione, ottimizzando le azioni di soccorso e protezione a favore della popolazione somala, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, caratterizzate da una profonda crisi sociale ed economica. L'esemplare attaccamento al dovere, l'appassionato e continuo impegno profuso nell'assolvimento del compito affidatogli, le non comuni doti di organizzatore e coordinatore, facevano sì che il contingente raggiungesse un'eccezionale efficienza operativa che contribuiva a risollevare le sorti delle riconoscenti e grate popolazioni soccorse, ricevendo il plauso e l'ammirazione della comunità internazionale e concorrendo, in tal maniera, a nobilitare ed elevare il prestigio dell'Esercito italiano». Mogadiscio (Somalia) 19 dicembre-4 maggio 1993.

93A7270

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1993 l'associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Walter Del Toso, nato a New York (USA) il 28 giugno 1923, residente in vita nel comune di Travesio (Pordenone) sino al 4 novembre 1987 e deceduto in San Francisco (California) l'8 marzo 1990, con testamento olografo, in lingua inglese, in data 15 gennaio 1990 la cui copia autenticata, dalla Corte superiore della città e contea di San Francisco è depositata agli atti del notaio dott. Ugono d'Amelio in data 24 settembre 1991 con rogito rep. 54812, racc. 6258; l'eredità consiste nel lascito di un piccolo compendio immobiliare costituito da sei appezzamenti di terreno siti nel territorio del comune di Travesio (Pordenone) per un'estensione complessiva di Ha 1.98.60. Il complesso immobiliare risulta censito nel Nuovo catasto edilizio urbano del comune di Travesio alla partita n. 2990.

93A7268

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 dicembre 1993

Dollaro USA	1680,65
ECU	1906,53
Marco tedesco	986,88
Franco francese	289,57
Lira sterlina	2522,90
Fiorino olandese	880,43
Franco belga	47,439
Peseta spagnola	12,016
Corona danese	252,63
Lira irlandese	2402,99
Dracma greca	6,872
Escudo portoghese	9,681
Dollaro canadese	1264,79
Yen giapponese	15,087
Franco svizzero	1163,48
Scellino austriaco	140,35
Corona norvegese	227,47
Corona svedese	202,54
Marco finlandese	294,13
Dollaro australiano	1140,83

93A7328

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni allo statuto e al regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti società autoferrotranviarie ed internavigazione (A.N.D.S.A.I.), in Roma.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1993, n. 1655, registrato dalla Ragioneria centrale il 3 dicembre 1993, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 10, 11, 18, 19, 20 e 24 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 14 del regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti da società autoferrotranviarie e di internavigazione (A.N.D.S.A.I.), con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione in data 22 aprile 1989.

93A7265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 dicembre 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Blaubart - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 12 ottobre 1989, rep. 9933, reg. soc. 18320, tribunale di Ancona, BUSC n. 2469/243712;

società cooperativa mista «Co.Credit. - Consorzio di credito e garanzia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito De Luca in data 12 aprile 1975, rep. 77165, reg. soc. 6571, tribunale di Ancona, BUSC n. 1483/138841;

società cooperativa pesca «Conero Pesca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Fanti in data 24 ottobre 1984, rep. 26266, reg. soc. 13520, tribunale di Ancona (già Tribunale di Macerata, reg. soc. 5385), BUSC n. 2533/207431;

società cooperativa mista «Centro servizi informazione cultura - Soc. coop. a r.l. - Cen.S.I.C.», con sede in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 4 febbraio 1983, rep. 53746, reg. soc. 11489, tribunale di Ancona, BUSC n. 2086/196610;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Tecnoimpianti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 26 gennaio 1977, rep. 20673, reg. soc. 7306, tribunale di Ancona, BUSC n. 1590/150279;

società cooperativa mista «Consorzio Falcon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara (Ancona), costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 5 gennaio 1981, rep. 10014, reg. soc. 9889, tribunale di Ancona, BUSC n. 1921/181152;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calzaturificio Andrea Camerini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Serra Dè Conti (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 24 luglio 1990, rep. 45482, reg. soc. 19016, tribunale di Ancona, BUSC n. 2498/248619;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Prossimo Futuro a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito Marchionni in data 29 settembre 1988, rep. 158179, reg. soc. 9234, tribunale di Pesaro, BUSC n. 1396/236743;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Mare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito D'Ovidio in data 11 agosto 1981, rep. 6146, reg. soc. 4699, tribunale di Pesaro, BUSC n. 1119/186129;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fornaciai Urbinati Coop. a r.l.», con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Riccardi in data 2 aprile 1974, rep. 4992, reg. soc. 666, tribunale di Urbino, BUSC n. 785/132866;

società cooperativa mista «Eden Coop.» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 29 settembre 1978, rep. 13946/5091, reg. soc. 1585, tribunale di Fermo, BUSC n. 811/162640;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Marchigiano degli acconciatori per uomo, signora e affini - Co.M.A.U.S.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 3 febbraio 1975, rep. 22130, reg. soc. 2564, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 678/137541;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Antuono - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 1° agosto 1986, rep. 137850, reg. soc. 1896, tribunale di Campobasso, BUSC n. 957/226257;

società cooperativa mista «Centro studi Frentano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 7 ottobre 1981, rep. 4395, reg. soc. 790, tribunale di Larino, BUSC n. 777/191868;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnodepur - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Pilla in data 30 marzo 1989, rep. 2116, reg. soc. 2377, tribunale di Campobasso, BUSC n. 1066/241750;

società cooperativa di consumo «Green House - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosolone (Isernia), costituita per rogito Longobardi in data 29 marzo 1990, rep. 12726, reg. soc. 1865, tribunale di Isernia, BUSC n. 346/246385;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lambda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Quinto Bassi in data 9 giugno 1988, rep. 40101, reg. soc. 19176, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3668/236571;

società cooperativa di produzione e lavoro «Multimedia - Centro produzione audiovisivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cerchi in data 12 aprile 1985, rep. 7805, reg. soc. 14263, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3286/211960;

società cooperativa di trasporto «Sardinia International Frigo - S.I.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito De Riso in data 13 giugno 1987, rep. 14408, reg. soc. 17654, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3581/2308180;

società cooperativa di pesca «Società cooperativa a responsabilità limitata Lo Stagno», con sede in Cagliari, costituita per rogito Anni in data 16 aprile 1980, rep. 16658, reg. soc. 18084, tribunale di Cagliari (già tribunale di Oristano reg. soc. 2018), BUSC n. 3609/178761;

società cooperativa di produzione e lavoro «Junior - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 27 maggio 1986, rep. 305772, reg. soc. 16200, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3495/222937;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa.Ga.El. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Rosetti in data 28 marzo 1985, rep. 8219, reg. soc. 14220, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3287/211902;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa officina industriale meccanica a responsabilità limitata» (in breve Coim - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Maracalagonis (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 18 febbraio 1986, rep. 71512, reg. soc. 15663, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3468/221296;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa tessile Mereu-Leonilde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Antioco (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 27 febbraio 1987, rep. 31680, reg. soc. 17071, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3538/226775;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilabor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Anna Arresi (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 30 novembre 1984, rep. 26721, reg. soc. 15247, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3399/217093;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Barbara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Quinto Bassi in data 17 aprile 1986, rep. 33320, reg. soc. 16020, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3477/221830;

società cooperativa di consumo «C.A.A.O. - Cooperativa agro-alimentare oristanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Mura in data 11 giugno 1981, rep. 61171, reg. soc. 2180, tribunale di Oristano, BUSC n. 951/243897;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito Davino in data 22 ottobre 1982, rep. 94239, reg. soc. 2352, tribunale di Oristano, BUSC n. 822/214371;

società cooperativa di produzione e lavoro «Omodeo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 5 luglio 1986, rep. 71747, reg. soc. 3305, tribunale di Oristano, BUSC n. 850/221506;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giada - Società cooperativa a responsabilità limitata» già («Aeden - Società cooperativa a responsabilità limitata)», con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Cabiddu in data 25 giugno 1987, rep. 985, reg. soc. 3620 tribunale di Oristano, BUSC n. 897/229774;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica Montricos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 10 aprile 1985, rep. 91376, reg. soc. 1671, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1235/212282;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Oleandro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Mazza in data 22 ottobre 1985, rep. 2995, reg. soc. 639, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1266/216114;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bortigali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Mazza in data 24 settembre 1985, rep. 2809, reg. soc. 3316, tribunale di Oristano, BUSC n. 1310/222165;

società cooperativa mista «Jolao - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Mazza in data 1° ottobre 1985, rep. 2902, reg. soc. 1804, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1261/215508;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica "Su Pradu" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 18 aprile 1985, rep. 91537, reg. soc. 1723, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1253/213990;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Magliericste Sylla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 8 gennaio 1981, rep. 59854, reg. soc. 2095, tribunale di Oristano, BUSC n. 1099/182237;

società cooperativa di produzione e lavoro «So.Coo.Mar. a responsabilità limitata», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 25 novembre 1986, rep. 32430, reg. soc. 724, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1328/224987;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Arti visive quinta generazione a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 21 novembre 1985, rep. 15139, reg. soc. 3139, tribunale di Potenza, BUSC n. 1837/216758;

società cooperativa mista «Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata Astrosud - Progetto sviluppo», con sede in Potenza, costituita per rogito Vomero Omero in data 23 maggio 1986, rep. 7748, reg. soc. 3346, tribunale di Potenza, BUSC n. 1916/220701;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Xenia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 26 maggio 1986, rep. 16030, reg. soc. 3374, tribunale di Potenza, BUSC n. 1920/220893;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Spazioimmagine a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 11 marzo 1987, rep. 17568, reg. soc. 3691, tribunale di Potenza, BUSC n. 1989/227672;

società cooperativa di consumo «Soc. coop. Casteltour a responsabilità limitata», con sede in Castelmezzano (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 3 gennaio 1978, rep. 2387, reg. soc. 1445, tribunale di Potenza, BUSC n. 1149/163640;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gallicchio (Potenza), costituita per rogito Scotti - Galletta in data 17 novembre 1980, rep. 3244, reg. soc. 431/81, tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1391/185885;

società cooperativa mista «Agri-Gross - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito D'Alesio in data 15 gennaio 1987, rep. 348, reg. soc. 3565, tribunale di Potenza, BUSC n. 1978/226617;

società cooperativa mista «Soc. coop. Jen-San a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 28 maggio 1986, rep. 16042, reg. soc. 3373, tribunale di Potenza, BUSC n. 1921/220894;

società cooperativa di consumo «Tourist - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grumento Nova (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 25 ottobre 1986, rep. 9030, reg. soc. 3499, tribunale di Potenza, BUSC n. 1963/224378;

società cooperativa mista «Iteca Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Del Guadio in data 30 ottobre 1985, rep. 2337, reg. soc. 1252, tribunale di Melfi, BUSC n. 1915 220700;

società cooperativa mista «Società cooperativa Nuove iniziative lucane a responsabilità limitata», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Del Gaudio in data 25 gennaio 1986, rep. 2593, reg. soc. 1291, tribunale di Melfi, BUSC n. 1886/218796;

società cooperativa di consumo «Agrimar - Agriturismo Maratea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maratea (Potenza), costituita per rogito Barra in data 7 marzo 1985, rep. 1387, reg. soc. 721 85, tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1811/215929;

società cooperativa mista «Agri Acque - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Marsiconuovo (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 29 luglio 1986, rep. 8370, reg. soc. 3423, tribunale di Potenza, BUSC n. 1937 222320;

società cooperativa mista «La Chioccia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cestone in data 27 aprile 1987, rep. 3792, reg. soc. 1424, tribunale di Melfi, BUSC n. 2003 227781;

società cooperativa mista «La Coltivatori diretti» a responsabilità limitata, con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 12 febbraio 1949, rep. 7922/55, reg. soc. 233, tribunale di Melfi, BUSC n. 105 23221;

società cooperativa mista «F.C.A. & S. Edil consorzio artigiani e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montemurro (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 11 gennaio 1987, rep 87282, reg. soc 3567, tribunale di Potenza, BUSC n. 1984;

società cooperativa mista «Val Sarmento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Neopoli (Potenza), costituita per rogito Barra in data 7 novembre 1985, rep. 2232, reg. soc. 814/86, tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1881/218237;

società cooperativa di consumo «La Cometa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 4 aprile 1986, rep. 1745, reg. soc. 1304, tribunale di Melfi, BUSC n. 1901/219460;

società cooperativa mista «Nuovo Impegno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito Omero Vomero in data 31 gennaio 1986, rep. 6550, reg. soc. 3265, tribunale di Potenza, BUSC n. 1893/219200;

società cooperativa mista «Società cooperativa "Artigiana Amicizia" a responsabilità limitata», con sede in Ruvo del Monte (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 24 settembre 1985, rep. 1270, reg. soc. 1223, tribunale di Melfi, BUSC n. 1786/214960;

società cooperativa mista «Coop. S.B. - S.r.l.», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 1° novembre 1978, rep. 47069, reg. soc. 318, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa mista «Cooperativa Salviana di produzione agro-silvo-zootecniche - Agrizoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savoia di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 18 settembre 1985, rep. 1937, reg. soc. 3037, tribunale di Potenza, BUSC n. 1971/225599;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.M.A.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito Gatti in data 23 settembre 1987, rep. 6188, reg. soc. 3855, tribunale di Potenza, BUSC n. 2047/230627;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Progetto Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Del Gaudio in data 5 marzo 1985, rep. 1892, reg. soc. 1131, tribunale di Melfi, BUSC n. 1725/210260;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile Valle Mercure a responsabilità limitata», con sede in Viggianello (Potenza), costituita per rogito De Monte in data 30 luglio 1970, rep. 21161/7522, reg. soc. 88/70, tribunale di Lagonegro, BUSC n. 678/114253.

93A7266

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 settembre 1993 concernente: «Determinazioni delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1993).

Nell'allegato 1, parte *B*, al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 11, seconda colonna, sotto la voce: «Cataloghi VPC» la tabella di riferimento è sostituita come segue:

«Cataloghi VPC:

fino a 100 gr	L.	500
da 101 gr e fino a 200 gr.	»	1.000
da 201 gr e fino a 300 gr.	»	1.300
da 301 gr e fino a 400 gr.	»	1.700
da 401 gr e fino a 500 gr.	»	2.000
da 501 gr e fino a 1 000 gr.	»	3.400
da 1.001 gr e fino a 2 000 gr.	»	5.000».

93A7322

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante: «Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 1, comma 2, riportato alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo quarto, dove è scritto: «al capitolo *6656*», leggasi: «al capitolo *6856*».

93A7323

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S.c.a r.l.
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione 42/44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300